

**MODELLO  
DI ORGANIZZAZIONE  
E GESTIONE  
ai sensi del D. Lgs. 231/2001**

---

INDICE

INDICE .....	2
PREMESSA.....	4
MODELLO DI GOVERNO SOCIETARIO ED ESTENSIONE DEI POTERI DELEGATI .....	10
EX ART 6 D. LGS. 231/01 .....	10
1. ACCORDO QUADRO CON AIM SPA.....	10
2. CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE .....	10
3. SISTEMA DI GOVERNANCE ORGANIZZATIVA .....	11
3.1 QUADRO DELLE MISSIONI.....	11
3.2 PROCEDURE DI ATTRIBUZIONE DI POTERI OPERATIVI .....	12
SEZIONE "A": ARTT. 24 E 25 D. LGS. 231/01.....	14
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....	14
PREMESSA.....	14
1. FATTISPECIE CRIMINOSE RILEVANTI .....	14
2. RUOLI E RESPONSABILITÀ A PRESIDIO DEI RISCHI .....	18
3. PROCESSI SENSIBILI E PROTOCOLLI .....	18
4. PROTOCOLLI PER LA PREVENZIONE DEL REATO DI CORRUZIONE O CONCUSSIONE OVVERO DI CONCORSO NEL REATO DI INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ NELLA FORMULAZIONE PREVISTA DALLA NORMA (DARE O PROMETTERE DENARO O ALTRA UTILITÀ) ..	19
4.1 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ POTENZIALMENTE STRUMENTALI ALLA COMMISSIONE DEL REATO DI CORRUZIONE O CONCUSSIONE .....	19
4.2 GESTIONE DEL PRECONTENZIOSO E DEL CONTENZIOSO CON LA P.A. ....	20
SEZIONE "B": ART. 25 TER DEL DECRETO 231/01 .....	24
REATI SOCIETARI.....	24
1. FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI .....	25
2. 1) REATI COMMESSI DAGLI AMMINISTRATORI (ARTT. 2626, 2627, 2628 E 2629 C.C. ) 2. REATO DI FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.) 3. REATO DI INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (ART.2633 C.C.).....	26
3. REATI RELATIVI AI CONTROLLI DI LEGGE.....	29
4. AGGIOTAGGIO .....	30
5. ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA .....	30
6. CORRUZIONE TRA PRIVATI.....	31
SEZIONE "C": ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO 231/01 .....	32
REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO .....	32
PARTE 1 - FATTISPECIE CRIMINOSE .....	33
PARTE 2 - GESTIONE DELLA PREVENZIONE: MISURE GENERALI DI TUTELA E OBBLIGHI RILEVANTI 34	
PARTE 3 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.....	41
PARTE 4 - PERIMETRO DEI LUOGHI DI LAVORO .....	42
PARTE 5 – VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	43
SEZIONE "D": ART. 25 OCTIES D. LGS. 231/01.....	45
REATI DI RICICLAGGIO E.....	45
IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA .....	45

1. DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI REATI .....	45
2. AREE SENSIBILI E PRESIDII .....	45
3. SEGNALAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	46
SEZIONE "E": ART. 25 UNDECIES D. LGS. 231/01 .....	47
REATI AMBIENTALI.....	47
PREMESSA.....	47
PARTE PRIMA .....	47
1. PRINCIPI GENERALI DI TUTELA AMBIENTALE .....	47
2. NATURA DEI REATI.....	48
3. TUTELA RISARCITORIA.....	49
4. OBBLIGHI DEL TESTO UNICO AMBIENTALE E DI ALTRE LEGGI DI RIFERIMENTO.....	49
PARTE SECONDA.....	54
1. FATTISPECIE CRIMINOSE.....	54
2. RUOLI E RESPONSABILITÀ INTERNE .....	56
3. POLITICA AMBIENTALE ADOTTATA DA VALORE AMBIENTE .....	56
4. PRESIDII INTERNI .....	57
5. SISTEMA INFORMATIVO VERSO L'ODV .....	58
SEZIONE "F": ART. 24 BIS D. LGS. 231/01.....	59
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI.....	59
PREMESSA.....	59
1. FATTISPECIE CRIMINOSE RILEVANTI .....	59
2. AREE SENSIBILI .....	61
3. DELITTI INFORMATICI E CODICE DELLA PRIVACY .....	61
3.1 <i>RUOLI E RESPONSABILITÀ</i> .....	61
3.2 <i>UTILIZZO DELLE RISORSE INFORMATICHE</i> .....	62
4. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	65
SEZIONE "G": ART. 25 DECIES DEL DECRETO 231/01 .....	66
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	66
1. FATTISPECIE CRIMINOSE RILEVANTI .....	66
2. ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATO E PROTOCOLLO GENERALE ADOTTATO EX. ART. 6 COMMA 2 B	67
SEZIONE "H" .....	68
ALTRI REATI.....	68

## PREMESSA

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n°231 (d'ora in avanti D. Lgs. 231/01 o il decreto) recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, attuativo dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n°300, ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa dell'ente di *“appartenenza”* che ne ha tratto vantaggio per i reati commessi da persone

1. che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale
2. che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
3. sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001, tuttavia, prevedono una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione dei reati considerati e di aver affidato a un organismo di controllo interno all'ente il compito di vigilare sul funzionamento e osservanza dei modelli nonché di curarne l'aggiornamento.

Valore Ambiente, soggetta a direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2397 c.c. di AIM Spa, ha elaborato il presente Modello ispirandosi ai principi e alle regole di prevenzione dei reati contenuti nel Modello di organizzazione e controllo 231/01 adottato dalla controllante.

Il Modello inoltre è stato redatto tenendo conto oltre che delle fattispecie di reato sanzionate (Cfr. tabella *“Reati 231 e Sanzioni”* che segue) anche degli orientamenti della giurisprudenza e della dottrina prevalente. L'adozione del Modello è stata assunta nella convinzione che tale strumento, oltre a realizzare la condizione esimente dalla responsabilità stabilita dalla Legge, possa migliorare la sensibilità dei dipendenti e di tutti coloro che operano per conto della Società, sull'importanza di conformarsi non solo a quanto imposto dalla vigente normativa, ma anche ai principi deontologici a cui si ispira Valore Ambiente in tema di legittimità, correttezza e trasparenza.

Il presente Modello è atto di emanazione dell'Organo Amministrativo che nomina contestualmente l'Organismo di Vigilanza (OdV), con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza delle disposizioni di seguito illustrate nonché di curarne l'aggiornamento.

Contestualmente all'atto di approvazione e adozione del Modello, Valore Ambiente si impegna a comunicare i suoi contenuti a tutti i soggetti interessati: agli apicali in generale, ai dipendenti e ai collaboratori esterni con i quali opera abitualmente, nei modi e nei tempi ritenuti adatti.

Valore Ambiente si impegna inoltre ad adottare un piano di formazione per tutti i soggetti interni destinatari del Modello allo scopo di illustrare i rischi reato aziendali, i doveri per la prevenzione degli stessi, nonché i comportamenti individuali sanzionati. Il piano di formazione sarà predisposto dal Responsabile Risorse Umane con l'ausilio dell'Organismo di Vigilanza.

Nella logica organizzativa dei controlli preventivi di linea e di staff (controlli di primo livello) e nell'ottica di un efficace funzionamento del Modello, in sede di adozione dello stesso sono stati altresì individuati alcuni Referenti interni nell'ambito delle diverse attività esposte ai rischi reato i quali, oltre a svolgere attività di direzione e vigilanza sui sottoposti ai sensi del decreto, costituiscono anche il primo presidio dei rischi identificati, nonché i referenti diretti dell'OdV per ogni attività informativa e di controllo.

I Referenti interni avranno specificamente i seguenti compiti:

1. contribuire all'aggiornamento del sistema di prevenzione dei rischi della propria area di supervisione e informarne l'OdV;
2. proporre, per il tramite dell'OdV, soluzioni organizzative e gestionali per mitigare i rischi relativi alle attività presidiate;
3. informare collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di reato connessi alle operazioni aziendali svolte;
4. predisporre e conservare la documentazione rilevante e ove richiesto sintetizzare i contenuti per l'OdV per ogni operazione a rischio relativa alle attività sensibili individuate nelle parti speciali;
5. comunicare all'OdV le eventuali anomalie riscontrate o la commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto,

Nel caso in cui le attività svolte risultino particolarmente complesse, ciascun referente interno potrà nominare a sua volta di sub-referenti, purché di tali nomine sia tempestivamente informato l'OdV.

Gli allegati:

1. Codice Etico
2. Sistema disciplinare
3. Organismo di Vigilanza

coincidono con quelli del Modello 231 della controllante e costituiscono parte integrante del presente Modello.

#### Reati 231/01 e sanzioni

REATI 231	SANZIONI EX D. LGS 231/01
<b>Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25)</b>	
<i>Malversazione a danno dello Stato (o della Unione Europea) - Art. 316 bis c.p.</i> <i>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316 ter c.p.)</i> <i>Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (Art. 640 c.p.)</i> <i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis c.p.)</i>	Pecuniaria fino a 500 quote Interdittive
<i>Corruzione per un atto d'ufficio (Art. 318 c.p.)</i>	Pecuniaria fino a 200 quote Interdittive
<i>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art.319 c.p.)</i> <i>Corruzione in atti giudiziari (art. 319 – ter c.p)</i> <i>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)</i> <i>Istigazione alla corruzione (art. 322 c. p)</i>	Pecuniaria da 200 a 600 quote Interdittive
<i>Concussione (Art. 317 c.p.)</i>	Pecuniaria da 300 a 800 quote Interdittive
<b>Reati societari (Art. 25 -ter)</b>	
<i>False comunicazione sociali (art. 2621 c.c.)</i>	Pecuniaria da 100 a 150 quote
<i>False comunicazione sociali in danno dei soci, della società o dei creditori (art. 2622 c.c. comma 1)</i>	Pecuniaria da 150 a 330 quote
<i>False comunicazione sociali in danno dei soci, della società o dei creditori (art. 2621 c.c. comma 3)</i>	Pecuniaria da 200 a 400 quote
<i>Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 27 d .lgs 39/2010)</i>	Pecuniaria da 100 a 130 quote
<i>Impedito controllo (art. 2625 c.c. comma 2; art. 29 d. lgs. 39/2010)</i> <i>Formazione fittizia del capitale (art.2632 c.c.)</i>	Pecuniaria da 100 a 180 quote
<i>Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)</i>	Pecuniaria da 100 a 180 quote
<i>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)</i>	Pecuniaria da 100 a 130 quote
<i>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società</i>	Pecuniaria da 100 a 180 quote

REATI 231	SANZIONI EX D. LGS 231/01
<i>controllante (art. 2628 c.c.)</i>	
<i>Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)</i>	Pecuniaria da 150 a 330 quote
<i>Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)</i>	Pecuniaria da 200 a 500 quote
<i>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)</i>	Pecuniaria da 200 a 400 quote
<i>Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)</i>	Pecuniaria da 200 a 400 quote
<b>Reati commessi in violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25 - septies)</b>	
<i>omicidio colposo (art. 589 cp)</i>	Pecuniaria da 250 a 1000 quote Interdittive da 3 mesi a 1 anno
<i>lesioni personali colpose (art. 590 cp)</i>	Pecuniaria fino a 250 quote Interdittive fino a 6 mesi
<b>Reati in violazione della normativa antiriciclaggio (Art. 25 - octies)</b>	
<i>Ricettazione (art. 648 c.p.) Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)</i>	Pecuniaria da 200 fino a 1000 quote Interdittive fino a 2 anni
<b>Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies)</b>	
<i>Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)</i>	Pecuniaria da 400 a 1000 quote
<b>Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1)</b>	
<i>Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.) Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-quater c.p.)</i>	Pecuniaria fino a 500 quote
<i>Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis c.p.) Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)</i>	Pecuniaria fino a 800 quote Interdittive
<i>- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).</i> I reati di cui all'art. 473 e 474 del c.p. sono rubricati nell'art. 25 bis del d. lgs 231/01 "Falsità in monete, di carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento", ma spesso trattati tra i delitti contro l'industria e il commercio in quanto il bene giuridico tutelato è la <i>fede pubblica</i> .	Pecuniarie e interdittive
<b>Reati ambientali (art. 25 – undecies)</b>	
<u>Violazione articoli Testo Unico Ambientale:</u> - Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico (art. 137 co. 3°) - Scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali vietati da Convenzioni internazionali ratificate e vigenti in Italia (art. 137 co. 13°) - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata e in particolare (art. 256) - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art.258 co. 4°) - Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 co. 1°) - Gestione degli impianti che generano emissioni in atmosfera in violazione ai valori limite e alle prescrizioni (art. 279)	Pecuniaria

REATI 231	SANZIONI EX D. LGS 231/01
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bonifica dei siti (art. 257)</li> <li>- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 – bis)</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apertura o effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o in seguito a sospensione o revoca dell'autorizzazione (art. 137 co. 2°)</li> <li>- Scarico di acque reflue industriali in violazione dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A dell'Allegato 5 (art. 137 co. 5°)</li> <li>- Scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in violazione agli art. 103 e 104 (art. 137 co. 11°)</li> <li>- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata e in particolare: in caso di condanna per realizzazione discarica abusiva (Art. 256, co 3°, secondo periodo)</li> <li>- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260)</li> </ul>	Pecuniaria Interdittive per durata non superiore a 6 mesi
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260)</li> </ul>	Interdizione definitiva <sup>1</sup>
<p><u>Violazione articoli Codice Penale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 – bis)</li> <li>- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 – bis)</li> </ul>	Pecuniaria
Reati previsti dalla l. 150/1992 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione	Pecuniaria
Reati previsti dall'art. 3 della legge 549/1993 sulle misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.	Pecuniaria
<u>D. Lgs. 202/07</u>	Pecuniaria
art. 8 - Inquinamento doloso	Interdittive per durata non superiore a 6 mesi
art. 9 - Inquinamento colposo	
art. 8 - Inquinamento doloso	Interdizione definitiva <sup>2</sup>
<b>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25 – decies)</b>	
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	Pecuniaria fino a 500 quote
<b>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies)</b>	
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies)	Pecuniaria da 100 a 200 quote
<b>Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 - bis)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)</li> <li>- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)</li> <li>- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)</li> <li>- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)</li> <li>- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)</li> <li>- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)</li> <li>- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)</li> <li>- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di</li> </ul>	Pecuniarie e interdittive

<sup>1</sup> Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati

<sup>2</sup> Si veda nota precedente

REATI 231	SANZIONI EX D. LGS 231/01
<p><i>pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)</i></li> <li>- <i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)</i></li> <li>- <i>Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)</i></li> </ul>	
<b>Delitti di criminalità organizzata (art. 24 – ter)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma c.p.);</i></li> <li>- <i>Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);</i></li> <li>- <i>Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);</i></li> <li>- <i>associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);</i></li> <li>- <i>Associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.);</i></li> <li>- <i>Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p)</i></li> </ul>	Pecuniarie e interdittive
<b>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 – bis)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);</i></li> <li>- <i>Alterazione di monete (art. 454 c.p.);</i></li> <li>- <i>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);</i></li> <li>- <i>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);</i></li> <li>- <i>Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);</i></li> <li>- <i>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);</i></li> <li>- <i>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);</i></li> <li>- <i>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);</i></li> <li>- <i>Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);</i></li> <li>- <i>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).</i></li> </ul>	Pecuniarie e interdittive
<b>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 – quater)</b>	
<b>Delitti contro la personalità individuale (art. 25 – quinquies)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);</i></li> <li>- <i>Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);</i></li> <li>- <i>Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);</i></li> <li>- <i>Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);</i></li> <li>- <i>Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)</i></li> <li>- <i>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);</i></li> <li>- <i>Tratta di persone (art. 601 c.p.);</i></li> <li>- <i>Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).</i></li> </ul>	Pecuniarie e interdittive
<b>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 – novies)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma</i></li> </ul>	Pecuniarie e interdittive

REATI 231	SANZIONI EX D. LGS 231/01
<p>1 lett a) bis);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);</li> <li>- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);</li> <li>- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);</li> <li>- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);</li> <li>- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);</li> <li>- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).</li> </ul>	
<b>Reati transnazionali</b>	

**MODELLO DI GOVERNO SOCIETARIO ED ESTENSIONE DEI POTERI DELEGATI  
EX ART 6 D. LGS. 231/01**

---

**1. Accordo Quadro con AIM Spa**

La controllante AIM Spa ha stipulato con ciascuna società del Gruppo l'**Accordo Quadro** al fine di *“regolare i rapporti infragruppo e condividere le risorse facenti capo a ciascuna società del gruppo, quelle umane, patrimoniali e finanziarie, per perseguire gli obiettivi sociali e beneficiare nel contempo di economie di scala per il sostenimento dei rispettivi costi di gestione, fermo restando il rispetto delle regole imposte dalla delibera 11/07 dell'AEEG”*.

Nell'Accordo è definito che la Holding si occupa del coordinamento tecnico, contabile, gestionale e finanziario delle società del gruppo, dello svolgimento in loro favore di servizi amministrativi (tra cui le attività di contabilità e controllo di gestione, segreteria e affari generali, supporto legale, approvvigionamento e appalti, assistenza informatica), di attività di marketing, di comunicazione istituzionale, di servizi di concessione di prestiti e finanziamenti.

La governance della holding sulle società del Gruppo si concretizza altresì attraverso l'accentramento in capo a essa delle attività di *pianificazione e controllo* e di *tesoreria*.

La *pianificazione e il controllo* si attuano con l'elaborazione del Piano Operativo Annuale, redatto annualmente da AIM Spa previo invio da parte delle società di una previsione di ricavi, costi e del Piano di Sviluppo Annuale previsti per l'anno successivo.

Le società del Gruppo realizzano le opere previste nel Piano Operativo per la parte di propria competenza rendicontando alla Holding lo stato di avanzamento delle attività e i relativi costi.

Nel Contratto di Tesoreria stipulato con AIM Spa, che costituisce parte integrante dell'Accordo Quadro, è affidata la gestione della tesoreria alla controllante che comprende l'accentramento dei conti correnti bancari, la creazione di un conto corrente intercompany e la gestione dei finanziamenti.

\*\*\*

L'Accordo Quadro, specificando le attività di indirizzo e coordinamento svolte dalla holding sul gruppo costituisce parte integrante del presente Modello.

---

**2. Codice di Corporate Governance**

La controllante ha adottato il Codice di Corporate Governance che, come riportato nella premessa, *“si propone di stabilire, in maniera univoca, i ruoli di definizione ed esecuzione delle strategie d'impresa, di individuare i relativi poteri e responsabilità e di introdurre forme di controllo dell'attività svolta, con l'obiettivo di mantenere l'unicità del Gruppo AIM, nel rispetto delle prerogative civilistiche, impostandone la gestione su criteri di efficienza, ovvero nella capacità di raggiungere gli obiettivi posti con le minori risorse, di efficacia, con costante valutazione dello stato di raggiungimento degli obiettivi stessi, di economicità”*.

La Corporate Governance si realizza attraverso:

1. l'Organo Amministrativo che assume un ruolo centrale nel sistema di CG, in una posizione di direzione, coordinamento e controllo delle Società appartenenti al Gruppo (Comitato degli Amministratori e Comitato di Direzione)

2. l'identificazione del Direttore Generale quale coordinatore della struttura operativa e di organizzazione del lavoro del Gruppo AIM, compresi gli aspetti logistici.

In tale contesto la capogruppo eroga alle Società controllate, in un rapporto di fornitore-cliente formalizzato in specifici contratti di servizio, i servizi centralizzati a prezzi competitivi, individuati sulla scorta di adeguate analisi di mercato.

Il Codice di Corporate Governance, che disciplina le attività di controllo di gestione, bilanci, organizzazione, gestione del personale, rapporti con soggetti istituzionali, clienti e fornitori, gestione finanziaria, comunicazione e sponsorizzazioni, costituisce **parte integrante** del presente Modello 231/01.

---

### **3. Sistema di governance organizzativa**

L'assetto organizzativo, amministrativo e contabile (governance organizzativa) costituisce l'impianto generale di deleghe, attività e controlli sul quale si innestano le regole proprie del Modello di prevenzione e controllo 231/01 e l'azione dell'Organismo di Vigilanza, la cui efficacia ne è pertanto in larga parte condizionata.

Ai sensi dell'art. 2381 c.c. 5° comma, compete agli organi delegati (comitato esecutivo, amministratori delegati), curare l'assetto organizzativo/contabile in relazione alla natura e dimensione dell'impresa, mentre compete al Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2403, valutarne sia l'adeguatezza stessa che il concreto funzionamento.

L'Organo Amministrativo di Valore Ambiente adempie il suo dovere/potere di curare l'adeguatezza organizzativa, attraverso la definizione e il controllo della struttura operativa, delle missioni, dei ruoli e delle responsabilità attribuite mediante un sistema di procure tali da garantire l'efficacia aziendale, nel rispetto della normativa di riferimento.

Il Collegio sindacale, oltre al monitoraggio del rispetto della legge e dello statuto e dei principi di corretta amministrazione attuato mediante l'adozione di specifici programmi di verifica della conformità a norme, regolamenti e procedure, vigila sull'adeguatezza organizzativa e sul suo concreto funzionamento, avuto riguardo sia alle dimensioni organizzative proprie del suo funzionamento, quali, gli indicatori di efficacia, il controllo di gestione ed il controllo budgetario, la gestione dei rischi operativi e la sicurezza informatica.

In tale contesto la Società adotta i seguenti principi, processi e strumenti di governo organizzativo aziendale:

1. quadro delle missioni, delle procure e delle deleghe inerenti
2. procedure di attribuzione dei poteri operativi

---

#### **3.1 Quadro delle missioni**

All'atto dell'approvazione del presente documento il modello organizzativo di Valore Ambiente si articola come segue:

- Organo Amministrativo
- Direttore Generale
- Procuratori speciali

L'AU ne cura l'aggiornamento in relazione alle evoluzioni aziendali in termini di sviluppo territoriale e alla complessità ed evoluzione della normativa di riferimento.

Nell'analisi organizzativa preliminare all'adozione del Modello 231/01, si è avuto cura di verificare che:

- tutti i processi omogenei aventi rilevanza in termini gestionali/amministrativi sono ricondotti ad un unico responsabile di riferimento collocato formalmente in organigramma con esplicite missioni, responsabilità e deleghe assegnate;
- dirigenti e funzionari che svolgono attività prive di autonomia decisionale sono inquadrati alternativamente in staff all'Organo Amministrativo e alle altre Funzioni richiamate;
- l'organizzazione è tale da garantire chiarezza delle gerarchie, coordinamento, monitoraggio, risk management e rendicontazione delle attività svolte;
- le deleghe e le procure sono coerenti con le missioni assegnate e commisurate al perseguimento degli obiettivi aziendali nei termini della corretta gestione e dell'osservanza di norme e regolamenti;
- è osservato il principio della separazione delle funzioni incompatibili con particolare riferimento alle funzioni amministrative, finanziarie ed informatiche;
- a ciascun dirigente e funzionario competono, oltre al coordinamento delle attività relative alla missione assegnata, la valutazione e gestione dei rischi inerenti, la misurazione delle performance, il reporting per linea gerarchica, la valorizzazione, valutazione e supervisione del personale assegnato, la cura e salvaguardia degli asset gestiti.

---

### 3.2 Procedure di attribuzione di poteri operativi

Il sistema dei poteri operativi in atto presso Valore Ambiente nel suo complesso è tale da configurare in linea di principio:

- un'organizzazione adeguata alla adozione delle iniziative e di tutti gli atti di gestione aventi rilevanza esterna o interna necessari al perseguimento degli obiettivi aziendali e congruente con le responsabilità assegnate al soggetto;
- un fattore di prevenzione (mediante la definizione dei limiti e la qualificazione dei poteri assegnati a ciascun soggetto), dell'abuso dei poteri funzionali attribuiti;
- un elemento di incontrovertibile riconducibilità degli atti aziendali aventi rilevanza e significatività esterna o interna alle persone fisiche che li hanno adottati.

Tale sistema, che configura primariamente il complesso delle responsabilità spettanti a dirigenti/funzionari nel contesto dell'attività di *core business*, comporta necessariamente margini di discrezionalità propri dell'azione manageriale o comunque di un'operatività qualificata nei suoi contenuti. La discrezionalità implicita nel potere attribuito sarà in ogni caso tale da risultare oggettivamente circoscritta, oltre che dalle norme di riferimento e dal contenuto formale e sostanziale degli accordi con terzi, anche dal quadro complessivo di coerenza definito dalle strategie e dagli obiettivi aziendali enunciati e condivisi, dalle metodologie operative consolidate nella storia aziendale nella conduzione degli affari sociali.

\*\*\*\*\*

Nel complesso il sistema di Governance adottato intende anche assicurare l'osservanza degli obblighi di direzione e vigilanza richiamati dall'art. 7 del decreto 231/01 e prevenire la commissione di illeciti determinata dalle gravi carenze organizzative richiamate dall'art. 13 dello stesso decreto.

Il Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2403 vigila sull'adeguatezza organizzativa e sul suo funzionamento riferendo all'Organo Amministrativo, all'Assemblea o all'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs 231/01 come nelle proprie facoltà di legge.

Il contratto collettivo di lavoro e il codice sanzionatorio adottato ai sensi del decreto 231/01 prevedono le sanzioni da irrogare nei casi di comportamento contrario ai principi e agli strumenti e atti organizzativi adottati e adottandi su rilievi dell'Organismo di Vigilanza e provvedimenti dell'Organo Amministrativo, o delle Direzioni, emessi tramite disposizioni verbali, sub deleghe, sub procure, disposizioni e provvedimenti interni.

**Sezione “A”: artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/01**  
**REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

---

**Premessa**

La presente sezione è suddivisa come segue:

1. **Reati e aree sensibili alle fattispecie;** richiama i reati sanzionati e identifica sinteticamente le attività e/o i processi a rischio nei confronti della P.A.<sup>3</sup> nell’ambito dell’organizzazione e dell’attività aziendale, in conformità a quanto prescritto dall’art. 6, comma 2 lettera a) del Decreto.
2. **Ruoli e responsabilità a presidio dei rischi;** individua le responsabilità organizzative interne e quelle derivanti dall’art. 7 del decreto in materia di direzione e vigilanza
3. **Processi sensibili e protocolli;** definisce:
  - a. gli “specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire”, in conformità a quanto disposto dal Legislatore all’art. 6, comma 2 lettera b) del Decreto
  - b. gli obblighi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza
4. **Protocolli per la prevenzione del reato di corruzione o concussione:** sono descritti i protocolli generali da osservare per la prevenzione di tali reati.

---

**1. Fattispecie criminoso rilevanti**

Di seguito si riporta una breve sintesi degli articoli richiamati dal Decreto.

**A) Una prima serie di reati riguarda:**

► **Malversazione a danno dello Stato (o della Unione Europea) - Art. 316 bis c.p.**

Tale ipotesi di reato reprime le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche, il cui scopo tipico, individuato dal precetto che autorizza l’erogazione, è di interesse generale, che risulterebbe vanificato ove il vincolo di destinazione venisse eluso. Il delitto può essere commesso da chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione ometta di destinare, anche parzialmente, i fondi già

---

<sup>3</sup> Per una migliore lettura della presente sezione si premettono di seguito le nozioni di Pubblica Amministrazione (d’ora innanzi PA), Pubblico Ufficiale (PU) e Incaricato di Pubblico Servizio (IPS). Per PA si intende, in estrema sintesi, l’insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni ecc.) e talora privati (ad es. concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo attività pubblica, nell’interesse della collettività e quindi nell’interesse pubblico. Oggetto della tutela di legge è il regolare funzionamento della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione nonché il prestigio degli Enti Pubblici, ovvero, nei casi di truffa, il patrimonio pubblico. La nozione di PU è fornita direttamente dal legislatore, all’art. 357 c.p., il quale identifica il “pubblico ufficiale” in “chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”, specificando che “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi”. I pubblici poteri qui in rilievo sono: il potere legislativo, quello giudiziario e, da ultimo, quelli riconducibili alla pubblica funzione amministrativa. Diversamente, l’art. 358 c.p. riconosce la qualifica di “incaricato di pubblico servizio” a tutti “coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”, intendendosi per tale “un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”. E’ pertanto un IPS chi svolge una “pubblica attività”, non riconducibile ad alcuno dei poteri sopra rammentati e non concernente semplici mansioni d’ordine e/o prestazioni d’opera meramente materiali ed, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale. Esempio di IPS sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati. L’effettiva ricorrenza dei requisiti indicati deve essere verificata, caso per caso, in ragione della concreta ed effettiva possibilità di ricondurre l’attività di interesse alle richiamate definizioni, essendo certamente ipotizzabile anche che, soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti ad espletare differenti funzioni o servizi, possono essere diversamente qualificati proprio in ragione della non coincidenza dell’attività da loro in concreto svolta.

ottenuti alle finalità per le quali gli stessi sono stati erogati. Il momento consumativo del reato coincide con un ritardo “essenziale” (ossia che incida sul soddisfacimento degli interessi pubblici connessi alla realizzazione dell’opera o allo svolgimento dell’attività) rispetto al termine indicato dal provvedimento di erogazione. In altra prospettiva a nulla rileva che l’attività sovvenzionata risulti comunque svolta, né che i fondi vengano utilizzati per la realizzazione di opere di pubblico interesse comunque diverse rispetto a quelle per le quali i fondi erano stati erogati: la fattispecie è volta a reprimere la semplice omessa destinazione anche parziale.

L’elemento soggettivo richiesto per l’integrazione della fattispecie è il *dolo generico* sicché è sufficiente la consapevolezza della provenienza dei fondi e la volontà di non impiegare gli stessi per le finalità per le quali erano stati concessi.

► ***Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato - Art. 316 ter c.p.***

L’iniziale clausola di riserva (salvo che il fatto costituisca reato previsto dall’art. 640 bis) determina l’applicabilità di tale fattispecie solo qualora non sia configurabile l’ipotesi di truffa ai danni dello Stato (prevista e punita per l’appunto dall’art. 640 bis c.p.). Il reato in esame si concretizza dunque nell’indebito conseguimento, per sé o per altri, di fondi, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee, mediante l’utilizzo o nella presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero nella omissione di informazioni dovute. A differenza della malversazione dunque la fattispecie in esame tende a reprimere il conseguimento indebito dei finanziamenti, senza che a nulla rilevi l’uso che poi venga fatto delle erogazioni. In breve, mentre la malversazione reprime le ipotesi di indebito utilizzo di fondi regolarmente erogati e conseguiti, l’art. 316 ter punisce le attività connesse a un momento precedente, ossia quello di un’indebita percezione dei fondi.

► ***Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea - Art. 640 c.p.***

Tale fattispecie è richiamata dal decreto legislativo in esame solo con riferimento all’ipotesi aggravata di cui all’art. 640, co. 2, n. 1 c.p., sicché non determinano l’insorgere di alcuna responsabilità da reato in capo all’Ente le diverse ipotesi di truffa semplice, o aggravata in virtù di una diversa circostanza. L’ipotesi si configura nel caso in cui un qualunque soggetto, con artifici o raggiri tali da indurre in errore la controparte, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro Ente pubblico. Trattasi di reato a *dolo generico*, sicché per la consumazione dello stesso è necessario che ricorrano tanto il profitto per il privato quanto il danno per lo Stato; l’assenza di tali elementi determina la necessaria qualificazione delle condotte fraudolente come ipotesi di truffa tentata e non consumata. Tale ipotesi appare configurabile in particolare nel caso in cui un Ente interessato alla aggiudicazione di una gara, fornisca alla Pubblica Amministrazione documenti o informazioni non veritiere, così risultando aggiudicatario della gara medesima; qualora detto evento non si verifichi, come detto, il delitto non potrà dirsi consumato ma solo tentato perdurando comunque la rilevanza ai fini del decreto legislativo in esame, pur con conseguenze più lievi sul piano afflittivo.

► ***Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - Art. 640 bis c.p.***

Tale fattispecie consta dei medesimi elementi costitutivi della truffa semplice (art. 640 c.p.) ma rappresenta più grave e autonoma fattispecie in quanto l’ingiusto profitto per il privato è rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee. Tale ipotesi si distingue dunque da quella prevista e punita ex art. 640, co. 2 n. 1 c.p. per la diversa

natura del profitto, mentre si distingue dall'ipotesi di cui all'art. 316 ter c.p. per le diverse e più gravi modalità della condotta, che nella fattispecie in esame risulta più marcatamente connotata da comportamenti fraudolenti.

In relazione a quanto sopra è evidente che per la configurazione dei reati in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico occorrono tre presupposti:

- a) il primo è il conseguimento di un profitto o di un vantaggio realizzato attraverso artifici o raggiri
- b) il secondo è che tale condotta determini un danno per lo Stato (o di altro Ente Pubblico)
- c) Il terzo è che la condotta sia finalizzata alla percezione di erogazioni pubbliche

All'esito dell'analisi svolta non esistono attualmente presupposti negoziali o istruttori tali da configurare alcuna delle ipotesi di rischio reato; costituisce responsabilità dell' A.U. e dei referenti che vengano a conoscenza di eventuali processi sensibili (partecipazione a gare pubbliche, richieste e gestione di contributi ecc.) informare tempestivamente l'OdV per le cautele e i protocolli del caso.

#### **B) Una seconda serie di reati riguarda:**

##### **► *Corruzione per l'esercizio della funzione - Art. 318 c.p. (precedentemente rubricato "corruzione per atto conforme ai doveri d'ufficio");***

La fattispecie in esame - che vede quale soggetto attivo il pubblico ufficiale, nonché i soggetti incaricati di pubblico servizio e che determina l'insorgere di una responsabilità penale anche in capo al privato - viene comunemente qualificata come corruzione impropria, poiché il soggetto pubblico riceve la dazione o la promessa di una retribuzione che non gli è dovuta per l'esercizio della propria funzione, e non è più restrittivamente collegata a un atto del proprio ufficio. In sostanza l'atto compiuto a fronte della dazione o della promessa rientra tra ora tra quelli più ampi della propria funzione. Il reato si consuma nel momento in cui il pubblico ufficiale accetta la dazione o la promessa, indipendentemente dal fatto che l'atto d'ufficio sia già stato compiuto (corruzione impropria susseguente) o debba ancora essere compiuto (corruzione impropria antecedente). Viceversa qualora la dazione o la promessa non vengano accettate si verserà nella diversa ipotesi di istigazione alla corruzione, di cui all'art. 322 c.p. e dunque sarà ravvisabile una responsabilità penale solo ed esclusivamente in capo al privato. Parimenti, nella diversa ipotesi in cui sia il pubblico ufficiale ad avanzare la richiesta senza trovare alcun riscontro adesivo da parte del privato, la responsabilità penale graverà solo in capo al pubblico ufficiale che sarà chiamato a rispondere del delitto previsto e punito dall'art. 322 c.p.

In pratica ciò che caratterizza la corruzione e rappresenta la linea di confine tra tali ipotesi e la più grave fattispecie di concussione di cui all'art. 317, risiede nella posizione sostanzialmente paritetica che qualifica il rapporto tra pubblico ufficiale e privato: nelle ipotesi di corruzione i due soggetti raggiungono un accordo senza che nessuno dei due assuma una posizione di prevalenza sull'altro, sicché risultano entrambi penalmente responsabili, eccezion fatta per la già citata ipotesi della istigazione alla corruzione non seguita da un atteggiamento adesivo della controparte.

##### **► *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - Art. 319 c.p.***

Tale fattispecie, connotata come quella di cui all'art. 318 c.p. da un rapporto paritetico tra pubblico ufficiale-corrotto e privato-corruttore, se ne differenzia in virtù del fatto che l'atto richiesto al pubblico

ufficiale (al quale, anche in questo caso vanno equiparati i soggetti indicati tra gli artt. 320 e 322 bis c. p.p.) a fronte della dazione o della promessa di denaro o di altra utilità, risulta contrario ai doveri d'ufficio. In particolare la condotta può concretizzarsi in una omissione o in un ritardo nel compimento di un atto di ufficio ovvero nel compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio. Anche in questo caso a nulla rileva che la dazione o la promessa intervengano prima dell'omissione, del ritardo o del compimento dell'atto (corruzione propria antecedente) ovvero dopo (corruzione propria susseguente). Va considerato infine che il codice prevede per la corruzione propria una circostanza aggravante speciale (art. 319 bis), applicabile ogni qualvolta il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni, ovvero, ed è questo l'aspetto certamente più rilevante ai nostri fini, la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

► **Corruzione in atti giudiziari - Art. 319-ter c.p.**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un Pubblico Ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario), ad esempio un cancelliere del Tribunale affinché accetti, sia pure fuori termine, delle memorie o delle produzioni documentali, consentendo quindi di superare i limiti temporali previsti dai Codici di Procedura, a tutto vantaggio della propria difesa.

► **Concussione - Art. 317 c.p.**

La concussione è il più grave dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione e si distingue dall'ipotesi di corruzione per la diversa natura del rapporto tra pubblico ufficiale e privato: mentre corrotto e corruttore si trovano in una posizione di sostanziale parità, il concusso versa in una posizione di soggezione rispetto al pubblico ufficiale sicché si vede costretto o comunque indotto a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità al pubblico ufficiale che abusa della sua qualità o dei suoi poteri. Ne deriva che in tale ipotesi sarà ravvisabile una responsabilità penale solo ed esclusivamente in capo al pubblico ufficiale, mentre il privato andrà qualificato come persona offesa. Da queste brevi considerazioni emerge che le ipotesi di concussione siano destinate ad assumere un rilievo marginale ai fini del Decreto in esame. Posto infatti che la responsabilità da reato non può riguardare gli Enti pubblici, e considerato altresì che i privati, come detto, in relazione agli episodi concussivi possono essere qualificati solo come persone offese e non anche come soggetti attivi, è evidente che l'Ente potrà rispondere per episodi di concussione solo nel caso in cui i soggetti indicati nel decreto legislativo abbiano concorso con un pubblico ufficiale estraneo all'Ente alla commissione del delitto previsto e punito dall'art. 317 c.p.

► **Induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità - Art. 319 quater c.p.**

Il nuovo reato amplia la rilevanza penale del comportamento del pubblico ufficiale e lo estende a comportamenti caratterizzati da forme diverse e più attenuate della costrizione, tipiche della concussione, ma comunque tali da indurre il soggetto a dare o promettere utilità per se o per un terzo.

In merito alla seconda serie di reati, si rileva che i presupposti per la loro consumazione sono:

- a) l'autorità decisionale di un pubblico ufficiale a fronte di un'esigenza *positiva* (autorizzazione, benessere ecc.) ovvero *negativa* (omissione) relativa a situazioni altrimenti sanzionabili

- b) l'esistenza di mezzi di corruzione a disposizione del reo che agisce nell'interesse prevalente della società

---

## **2. Ruoli e responsabilità a presidio dei rischi**

Le funzioni e i ruoli di prevenzione e controllo che nel loro complesso concorrono a realizzare condizioni di prevenzione e identificazione delle situazioni a rischio di reato, oltre a quello dell'Organismo di Vigilanza, sono in generale i seguenti:

1. l'Organo Amministrativo
2. Il Direttore Generale
3. I procuratori speciali
4. tutte le direzioni e le funzioni che episodicamente sono tenute ad intrattenere o devono intrattenere periodicamente per ragioni d'ufficio rapporti con la P.A.
5. nell'ambito di queste, i Referenti interni
6. il Collegio sindacale per gli obblighi di garanzia ex art. 2403
7. I consulenti di fiducia con i quali si intrattengono rapporti ricorrenti e consolidati

Sono comunque tenuti a informare tempestivamente i diretti superiori ovvero gli organi deputati istituzionalmente al controllo tutti coloro che sono in possesso di informazioni relative al rischio di commissione di reato o alla sua avvenuta consumazione.

---

## **3. Processi sensibili e protocolli**

All'esito dell'analisi svolta, salvo situazioni di carattere contravvenzionale minore, non esistono processi a rischio tali da poter configurare i reati di cui sopra.

Va considerato comunque che sono in atto rapporti con la P.A. di carattere:

- routinario, per gli adempimenti legali onerosi (tributari, previdenziali, ecc.)
- ispettivo per le eventuali verifiche e gli accertamenti relativi alle norme di legge in generale, alla sua attività aziendale (sicurezza in primis)

Costituisce responsabilità dell'A.U. e dei referenti che vengano a conoscenza di eventuali altri processi sensibili ovvero di contestazioni di alcun genere informare tempestivamente l'OdV per le cautele e i protocolli del caso.

Ciò considerato e prima di entrare nel merito delle aree e dei processi a rischio, onde limitare le situazioni a rischio di concussione o corruzione che possono insorgere già dall'istaurarsi di un rapporto a carattere interlocutorio o informativo, Valore Ambiente adotta il seguente standard cautelativo:

- a chiunque (dirigenti, dipendenti, consulenti e terzi) intrattenga rapporti con la P.A. in rappresentanza della Società deve essere formalmente conferito potere in tal senso dall'A.U.
- i contratti con consulenti delegati a intrattenere rapporti per conto della società con la Pubblica Amministrazione devono essere definiti per iscritto e i compensi in loro favore devono trovare adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale
- di tutte le richieste informative e di tutti i rapporti rilevanti intrattenuti per iscritto con le Pubbliche Amministrazioni in rappresentanza di Valore Ambiente si dovrà conservare

adeguato supporto documentale a disposizione del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza

- tutte le richieste informative rilevanti dovranno essere fornite previa autorizzazione dell'A.U.
- in tutti i rapporti anche episodici, tutti i dipendenti sono tenuti ad attenersi al Codice Etico della controllante
- qualunque criticità, conflitto o contestazione dovessero sorgere nell'ambito dei rapporti con la P.A. deve essere comunicata all'A.U. che provvederà a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Conformemente a quanto disposto nel *Codice di Corporate Governance* i rapporti con i Soggetti istituzionali, e in particolare con la Proprietà nella persona del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri delegati, vengono intrattenuti dall'Organo Amministrativo della Capo Gruppo, il quale potrà di volta in volta coinvolgere o delegare gli Organi Amministrativi delle Società.

I rapporti con le direzioni del Comune di Vicenza vengono intrattenuti dal Direttore Generale, al quale compete inoltre la individuazione delle delegazioni di volta in volta chiamate a collaborare con il Comune.

---

#### **4. Protocolli per la prevenzione del reato di corruzione o concussione ovvero di concorso nel reato di induzione indebita a dare o promettere utilità nella formulazione prevista dalla norma (dare o promettere denaro o altra utilità)**

Al fine di prevenire il reato di corruzione si osserveranno i seguenti protocolli:

- a) gestione delle attività potenzialmente strumentali alla commissione dei reati di corruzione
- b) gestione del precontenzioso e del contenzioso

La gestione delle attività strumentali elencate dovrà essere improntata ai seguenti principi di comportamento.

---

##### **4.1 Gestione delle attività potenzialmente strumentali alla commissione del reato di corruzione o concussione**

Sono considerate sensibili, in quanto strumentali alla commissione dei reati di corruzione, le attività inerenti a:

- a) gestione delle risorse finanziarie (art. 6 comma 2 del Decreto 231/01)
- b) affidamento di incarichi di consulenza o prestazione di servizi di significativa entità
- c) assunzione di dirigenti

La gestione delle attività strumentali elencate dovrà essere improntata pertanto ai seguenti principi di comportamento.

##### **4.1.1 Gestione delle risorse finanziarie**

per la gestione delle risorse finanziarie, la funzione Amministrazione osserva le seguenti regole generali:

###### **Pagamenti:**

- separazione di responsabilità tra chi ordina un bene o un servizio, chi istruisce il pagamento, chi autorizza il pagamento, previo esame della documentazione giustificativa;
- divieto di autorizzare un pagamento non supportato da adeguata documentazione;

- divieto di effettuare pagamenti per cassa al di sopra di un determinato ammontare;
- limitazione dei pagamenti tramite assegni e ove necessario, obbligo di indicare il destinatario e di apporre la clausola non trasferibile o la barratura;
- tenuta delle piccole casse con il sistema del fondo fisso, ricostituite dalla funzione centrale, previo esame dei giustificativi di utilizzo;
- tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo con specifico riferimento all'annullamento dei documenti che hanno già originato un pagamento;
- esistenza e diffusione di *specimen* di firma in relazione ai pagamenti autorizzati al di fuori del sistema informatico interno aziendale.

**Incassi:**

- modalità di incasso accentrato principalmente a mezzo banca (bonifici; ritiro effetti o ricevute bancarie);
- riscontri periodici tra i dati contabili e le risultanze dei clienti o terzi (invio estratti conto; riconciliazioni delle risposte pervenute)

Per la gestione della tesoreria si fa riferimento anche a quanto stabilito nell'Accordo Quadro con AIM Spa.

#### **4.1.2 Affidamento di incarichi di consulenza e servizi**

Al fine di limitare il rischio di utilizzo dei consulenti quali strumento di corruzione si adottano i seguenti presidi:

- è autorizzato a stipulare contratti di consulenza l'Organo Amministrativo;
- i contratti tra Valore Ambiente e i consulenti devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- i contratti con i consulenti o con i Partners devono contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto 231/01 e delle sue implicazioni per Valore Ambiente e di impegnarsi rispetto alle prescrizioni del Modello adottato dalla Società;
- i consulenti devono essere scelti secondo criteri di trasparenza e da un'apposita "recommended list": le eccezioni dovranno essere accompagnate da adeguata motivazione.

#### **4.1.3 Assunzioni di dirigenti**

Nel processo di selezione e assunzione dei dirigenti si osserveranno le seguenti regole:

- tracciabilità delle fonti di reperimento dei Curricula Vitae (ad es. società di head-hunting e recruitment, inserzioni, domande spontanee, presentazioni interne, selezioni ecc.);
- "validazione" di ogni processo di selezione dei nuovi soggetti da parte della funzione per la quale viene effettuata la selezione;
- dichiarazione del candidato relativa all'eventuale esistenza di particolari vincoli di parentela o affinità con soggetti pubblici con i quali Valore Ambiente intrattiene rapporti negoziali.

---

## **4.2 Gestione del precontenzioso e del contenzioso con la P.A.**

Si precisa che per *precontenzioso* si intende la constatazione da parte di un Responsabile Interno competente, mediante atto informativo reso all'organo delegato e sulla base di circostanze oggettive (natura delle informazioni assunte, ispezioni, verbali di accertamento, notifiche, diffide e ogni altro atto

preliminare di indagine da parte di Pubblico Ufficiale o Pubblica Amministrazione in generale), della ragionevole certezza che l'iter possa sfociare in provvedimenti sanzionatori, nell'avvio di procedimenti amministrativi o giudiziari nei confronti della Società aventi una rilevanza sanzionatoria o economica potenzialmente significativa.

Pertanto si collocano in questo ambito:

- a) tutte le attività svolte in ottemperanza a norme generali (compliance), tra le quali sono considerate sensibili quelle che, suscettibili di inadempimenti, possono per ciò stesso generare un precontenzioso, il quale a sua volta comporta un potenziale rischio di corruzione di pubblici ufficiali in fase di verifica al fine di evitare o attenuare l'irrogazione dei provvedimenti e delle sanzioni previste dalla disciplina in materia in caso di rilievi di non conformità.
- b) la corrispondenza sensibile "in entrata"<sup>4</sup> e "in uscita"<sup>5</sup>. In merito, Valore Ambiente adotta i seguenti presidi:
  - tutta la posta sensibile in entrata e in uscita deve essere protocollata in giornata con l'apposizione di data e numero progressivo da parte dell'addetto amministrativo
  - le lettere in partenza vanno sempre compilate su carta intestata della Società con l'indicazione della Funzione emittente la qualifica e il nome per esteso del firmatario.
  - la posta sensibile deve essere sempre firmata secondo i poteri e le competenze definite dalla Società.
  - è competenza dell'Organismo di vigilanza verificare periodicamente il registro del protocollo utilizzato per l'archiviazione della posta sensibile in entrata ed in uscita e ove necessario ottenerne copia e ogni necessaria informazione.
  - tutta la corrispondenza gestita per e-mail che impegna la Società verso terzi deve essere seguita da una conferma scritta.
- c) i rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza in sede di ispezione, contestazione e accertamenti per gli aspetti che riguardano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - i trattamenti previdenziali e il lavoro in generale (es: categorie protette, assunzioni agevolate, ecc.);
  - dichiarazioni dei redditi o sostituti di imposta o altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere.

Al fine di assicurare la necessaria trasparenza si dispone che per ogni visita effettuata da PU in qualunque sede di pertinenza di Valore Ambiente deve essere data tempestiva comunicazione al superiore gerarchico.

Sulla base di circostanze oggettive, valutando la ragionevole certezza che ci siano i presupposti, il Responsabile della funzione operativa o il Referente interno sono tenuti a constatare lo stato di **precontenzioso** e a darne tempestiva comunicazione alla Direzione competente, predisponendo una relazione scritta relativamente a tutti i potenziali elementi rilevanti che hanno influenzato tale

---

<sup>4</sup> Qualunque comunicazione in arrivo dalla Pubblica Amministrazione che implichi un comportamento attivo da parte della Società in termini informativi, operativi, oblativi, attestativi che, ove non messo in atto, può innescare l'insorgere di provvedimenti, diffide ad adempiere o precontenziosi.

<sup>5</sup> Qualunque comunicazione in uscita che impegna la Società in quanto controparte inadempiente (o presunta tale) a norme istituzionali (Inps, Inpdai, Ministero delle Finanze, ecc) e/o a adempimenti commerciali con controparti pubbliche ed in ogni caso qualunque risposta alla posta sensibile ricevuta.

decisione e istruendo un apposito fascicolo contenente la documentazione relativa alla gestione del precontenzioso ed i rapporti intrattenuti in merito con la Pubblica Amministrazione competente in materia.

Nel caso in cui la vertenza non venga definita, si procede ad attivare l'iter per il **contenzioso** in giudizio.

Nella gestione di qualunque contenzioso la Società, al fine di scongiurare il rischio di corruzione in atti giudiziari, adotta i seguenti comportamenti generali e specifici:

a) i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori si astengono da:

- dare o promettere denaro o altre utilità a pubblici funzionari o a incaricati di un pubblico servizio o a persone dagli stessi indicati in modo da influenzare l'imparzialità del loro giudizio;
- inviare documenti falsi, attestare requisiti inesistenti o fornire garanzie non rispondenti al vero;
- porre in essere qualsiasi tipo di condotta illecita idonea a favorire o danneggiare una parte nel processo;
- promuovere, assecondare o tacere l'esistenza di un accordo illecito o di una qualsiasi irregolarità o distorsione nelle fasi processuali.

b) è compito della funzione competente:

1. protocollare l'atto di citazione (pervenuto alla società tramite l'ufficiale giudiziario o a mezzo posta),
2. curare l'istruttoria generale del contenzioso, redigendo per la Direzione Amministrazione un report contenente i seguenti dati informativi: attore del giudizio, oggetto del contendere, data di notifica dell'atto, Direzioni coinvolte, autorità adita, tutta la documentazione necessaria per predisporre gli atti difensivi);
3. conserva tutta la documentazione a disposizione dell'OdV

c) il Responsabile designato dall'AU:

1. mantiene un brogliaccio di tutte le informazioni acquisite dalla Società relative alla nuova posizione di contenzioso (data di udienza di comparazione, data di costituzione, udienza successiva, natura del giudizio, data dei provvedimenti successivi, provvedimenti adottati, data di deposito degli atti, termini di decadenza, notifica del provvedimento, termine di prescrizione, data di chiusura, grado del giudizio)
2. valuta e discute con i Legali i presupposti per effettuare una transazione, da sottoporre all'approvazione dell'Organo Amministrativo
3. aggiorna periodicamente l'OdV e l'Organo Amministrativo sullo status dei contenziosi e segnala le cause chiuse con sentenza definitiva;
4. nel caso in cui il giudice pronunci una sentenza favorevole alla Società, provvede a darne comunicazione all'Organo Amministrativo per gli adempimenti di competenza
5. in caso di sentenza sfavorevole, con il supporto dei legali prescelti, valuta le più opportune azioni da intraprendere informando l'Organo Amministrativo al quale spetta la decisione finale.

d) l'Organo Amministrativo

1. informa periodicamente la controllante AIM e l'OdV sugli sviluppi delle vertenze, sulle eventuali ipotesi di transazione e sull'esito del contenzioso
2. approva le transazioni e monitora l'attività dei legali nella gestione dei contenziosi.

## Sezione “B”: Art. 25 ter del Decreto 231/01

### REATI SOCIETARI

#### Premessa

Nell'ambito della prevenzione dei reati societari è necessario premettere i doveri di legge che competono in materia al Collegio sindacale e all'Organo Amministrativo.

► Per quanto attiene al Collegio sindacale si richiamano:

- 1) il controllo che esso deve svolgere ai sensi dell'art. 2403 c.c. (vigilanza sull' "osservanza della legge e dello statuto", "sul rispetto dei principi di corretta amministrazione" e "sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile") che, in relazione al potere impeditivo di cui è dotato, lo pongono in posizione di garanzia sia in seno alle Assemblee sociali che alle riunioni del CdA
- 2) la facoltà dei sindaci ai sensi dell'art. 2403 bis di procedere, anche individualmente ad atti di ispezione e controllo e di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento alle società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari
- 3) la facoltà che essi hanno ai sensi dell'art. 2406 di convocare l'Assemblea, qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere
- 4) l'obbligo che essi hanno ai sensi dell'art. 2405 di assistere alle adunanze delle assemblee
- 5) l'obbligo, ai sensi dell'art. 2406, che essi hanno in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori di convocare l'assemblea
- 6) la responsabilità solidale che i sindaci hanno ai sensi dell'art. 2407, "con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica"
- 7) il dovere ai sensi dell'art. 2408 c.c. di indagare senza ritardo sui fatti denunciati dai soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale e di presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte in assemblea
- 8) la facoltà che essi hanno ai sensi dell'art. 2409, qualora vi sia il fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione di denunciare i fatti in tribunale

In relazione ai cogenti poteri di cui sopra il Collegio, assume nel contesto societario una c..d. posizione di garanzia<sup>6</sup>) ai sensi del comma 2 dell'art.40 c.p.

► Per quanto attiene all'Organo Amministrativo si richiamano:

- 1) la facoltà di impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega;
- 2) la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile in relazione alla natura e alle dimensioni dell'impresa (art.2381 c.c.);
- 3) il dovere degli Amministratori/Consiglieri individualmente per il loro obbligo di agire informati sugli argomenti in delibera (art. 2381 c.c.), per il dovere che essi hanno, qualora a

---

<sup>6</sup> "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di prevenire equivale a cagionarlo"

conoscenza di fatti pregiudizievoli, di impedirne il compimento o di eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose (art. 2392 c.c.).

Tale cogente contesto normativo, delineato dal legislatore per assicurare una governance bilanciata tra poteri di indirizzo strategico, poteri esecutivi, controlli di merito e di legittimità, già configura un sistema di prevenzione compiuto, nell'ambito del quale, per un verso i protocolli di prevenzione integrativi sono destinati a occupare un ambito regolatorio residuale e per un altro, l'attività di vigilanza dell'OdV ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 231 "vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello", è condizionata dall'assenza di titolo e legittimità della funzione: 1) a svolgere controlli che competono per legge al Collegio sindacale 2) a partecipare alle riunioni dell'Organo Amministrativo nell'ambito dei quali alcuni dei reati potrebbero teoricamente consumarsi avverso i quali si richiama il potere impeditivo del Collegio.

Sicché con la presente Sezione si è inteso adottare alcuni specifici protocolli relativi a rischi reato ritenuti meritevoli di integrazione del testo di legge e dall'altro individuare e descrivere i diversi modi in cui alcuni reati potrebbero realizzarsi dando modo così a tutti i soggetti coinvolti, non solo a livello istituzionale, di esercitare il mandato di vigilanza e prevenzione che è loro attribuito in relazione alla funzione esercitata.

Ciò premesso la presente Sezione contiene per ciascun reato:

1. una *breve descrizione della fattispecie*, dell'area esposta ai rischi di reato e l'analisi dei rischi correlati alla realtà aziendale
2. le *aree sensibili e i processi a rischio* collegati alla fattispecie criminosa
3. i *presidi interni* (le responsabilità istituzionali a norma di legge, le posizioni di garanzia ex art. 40 co. 2 c.p. e i *protocolli adottati ex art. 6 comma 2 b* del decreto al fine di prevenire il reato).

---

## 1. False comunicazioni sociali

I reati previsti dagli articoli 2621 e 2622 c.c. sono reati propri: conseguentemente, per la loro configurabilità, è necessario che ad agire sia un soggetto provvisto della qualifica richiesta dalla legge, ovvero Amministratori, Direttori Generali, Sindaci e Liquidatori. E' possibile, tuttavia, che le falsità o le dolose omissioni di informazioni siano poste in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili delle varie funzioni aziendali o da soggetti a loro sottoposti; in tal caso esse configurano reato se gli amministratori, a conoscenza delle stesse, le abbiano deliberatamente fatte proprie. Occorre poi ricordare che l'ambito di perpetrazione del reato ricomprende potenzialmente tutte le vicende societarie in relazione alle quali risulta necessaria la predisposizione di un'informativa a favore dei soci e del pubblico. Nella best practice dei Modelli 231/01 il reato di false comunicazioni sociali è convenzionalmente considerato ad alto rischio in relazione alla molteplicità delle possibili modalità tecniche di una sua commissione, pertanto benché nell'ambito di Valore Ambiente non esistano precedenti in materia e lo stesso bilancio sia oggetto di revisione contabile da anni, si è ritenuto necessario adottare i seguenti protocolli.

► In particolare è compito dell'AU:

- a) Curare che al responsabile amministrativo siano assicurate, nei limiti di budget stabiliti, le seguenti facoltà

- a) dotarsi di adeguate risorse umane
  - b) acquisire e mantenere adeguati supporti informatici
  - c) predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio
  - d) verificare l'effettiva applicazione delle procedure
- e che disponga tempestivamente del quadro generale del potere decisionale rilevante attribuito in ambito aziendale, nonché di tutti gli accordi contrattuali in essere
- b) Curare che i poteri negoziali e di spesa e tutte le altre attività che possono originare transazioni contabili configurino un quadro chiaro ed esaustivo in merito alle aree di competenza attribuite, congruente con l'organizzazione e con l'attività aziendale
  - c) Promulgare e sostenere il principio della corresponsabilità del bilancio, in relazione al quale la veridicità, correttezza e completezza delle informazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria configurano attribuzione di responsabilità oltre che della funzione amministrativa, anche nei confronti di qualunque altra funzione o di chiunque per i poteri attribuiti possa generare rilevazioni contabili, nonché di chiunque sia in possesso di informazioni necessarie alla completa e corretta rappresentazione del bilancio; dal quale consegua un obbligo generale di riferire tempestivamente e periodicamente al Responsabile amministrativo ogni notizia necessaria alla corretta rappresentazione di bilancio ovvero, ogni notizia relativa a presumibili distorsioni informative o omissioni contabili
- E' compito del Responsabile Amministrativo adottare a presidio della correttezza della veridicità e completezza del bilancio sociale, un processo di bilancio strutturato che, conformemente alla migliore prassi si articola su:
- a. Indirizzi in merito alle regole di condotta e ai comportamenti che le funzioni interessate alla formazione di bilancio devono rispettare al fine di assicurare l'informazione completa, veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società
  - b. mappatura, definizione e regolamentazione dei processi amministrativo-contabili e delle attività rilevanti ai fini delle registrazioni e delle elaborazioni dei dati contabili nonché delle informazioni necessarie alla redazione del bilancio
  - c. attestazioni della veridicità delle poste di bilancio più significative originate da altri soggetti quali, a titolo esemplificativo, contenziosi in corso, lavori in corso, recuperabilità dei crediti, ecc.
  - d. pianificazione delle chiusure contabili di ciascuna funzione (magazzino, personale, commerciale, ecc.) e definizione delle relative modalità.

Nella redazione della bozza di bilancio, particolare enfasi deve inoltre essere posta nell'individuazione dei soggetti interni o esterni a Valore Ambiente che a vario e legittimo titolo detengono *informazioni sensibili* necessarie a una corretta redazione del bilancio.

---

**2. 1) Reati commessi dagli amministratori (artt. 2626, 2627, 2628 e 2629 c.c. ) 2. Reato di formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) 3. Reato di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art.2633 c.c.).**

1. I reati previsti dagli artt. c.c. 2626 (Indebita restituzione dei conferimenti), 2627 (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve), 2628 (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante) e 2629 (Operazioni in pregiudizio dei creditori tramite riduzione del capitale sociale, fusioni o scissioni)

configurano fattispecie a tutela dell'integrità del capitale sociale e sono collocati nel codice civile sotto il titolo degli illeciti commessi dagli amministratori e pertanto anche in questi casi si tratta di reati propri e nessun dubbio si pone in merito ai soggetti che possano metterli in atto.

- ***Indebita restituzione dei conferimenti (art.2626)***

La norma sanziona l'indebita restituzione dei conferimenti ottenuta per mezzo della liberazione dall'obbligo di apportare quanto effettivamente sottoscritto all'atto di ammissione nella società o, indifferentemente, restituendo quanto versato a titolo di conferimento.

Per la configurabilità del reato è necessario che l'agente agisca con la volontà di perpetrare un'indebita restituzione dei conferimenti: l'elemento soggettivo è pertanto il dolo generico.

- ***Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627)***

L'integrazione del reato avviene attraverso la ripartizione di utili fittizi (cioè non effettivamente conseguiti) o destinati per legge alla costituzione di riserve, nonché per mezzo della distribuzione di riserve indivisibili.

Di particolare interesse risulta la qualificazione dell'elemento soggettivo: la dottrina prevalente infatti ammette la configurazione del reato non solo in caso di dolo generico/eventuale, ma anche per semplice colpa sia generica che specifica.

- ***Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art.2628 c.c.)***

Assunto che la consumazione del reato avviene contravvenendo alle norme di legge che regolano l'acquisto/sottoscrizione di azione proprie, rileva la condotta sanzionata la trasgressione dei limiti imposti ex art.2529 c.c., ossia qualora l'acquisto/sottoscrizione di proprie azioni avvenga in misura superiore i) al rapporto tra patrimonio netto e indebitamento complessivo, fissato in misura non inferiore a un quarto; ii) al limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti da l'ultimo bilancio approvato.

L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico insito nella consapevolezza/volontà da parte dell'agente di violare limiti di legge e intaccare l'integrità del capitale sociale

Il disposto della norma qualifica il danno derivante dalla condotta illecita come elemento imprescindibile per la configurazione del reato, attribuendo al medesimo la natura di reato di danno.

- ***Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)***

Oggetto della norma sono le operazioni di riduzione di capitale, fusione e scissione qualora le suddette abbiano luogo contravvenendo alle disposizioni di legge poste a tutela dei creditori sociali.

Ascrivibili a tale fattispecie di reato sono tutte le ipotesi in cui gli amministratori portano a termine i processi incriminati nella piena consapevolezza dell'illegittimità dei medesimi, qualificando l'elemento soggettivo in termini di dolo generico, a condizione che da dette operazioni societarie ne sia derivato danno ai creditori

L'ipotesi di consumazione degli stessi è stata considerata a basso rischio in considerazione della posizione di garanzia assunta dal Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2403 c.c.

In merito all'illecita ripartizione degli utili e delle riserve ex **art. 2627 c.c.**, il reato potrebbe realizzarsi solo surrettiziamente contravvenendo alle disposizioni sociali o di legge, attraverso, ad esempio un aumento nominale di capitale sociale mediante attribuzione delle riserve (ex art. 2442 c.c.) utilizzando riserve per legge non distribuibili.

Per quanto riguarda le operazioni in pregiudizio dei creditori ex **art. 2629 c.c.** l'ipotesi di reato è astrattamente configurata dal codice nell'ambito delle seguenti operazioni sociali:

- a) Riduzione di capitale sociale (ex art.2445 c.c. ), qualora l'operazione in esame pregiudichi la solvibilità dell'azienda nei confronti dei propri creditori
- b) Fusione e scissione societaria: qualora tali operazioni pregiudichino l'integrità del capitale sociale dell'ente la cui consistenza risulterà inferiore rispetto a quella stimata ad esempio a causa di:
  - i) una mendace rappresentazione della situazione patrimoniale effettiva di Valore Ambiente e/o della società con la quale si attua la fusione
  - ii) un distorto o mendace processo di valutazione del capitale economico perpetrato con la connivenza degli amministratori
  - iii) una omissiva o distorta ottemperanza agli obblighi di attuazione e/o di redazione dei documenti richiesti nell'ambito del "Progetto di fusione/scissione", così come definito degli art.2501-ter e 2506-bis del c.c.28

**2. Il reato ex art. 2632 c.c** attiene alla formazione fittizia del capitale. Le norma incriminatrice, rivolta ad amministratori e soci conferenti, configura le seguenti fattispecie criminose:

- formazione o aumento fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti in crediti o natura, ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione;

Per la configurazione del reato è sufficiente la sussistenza del dolo generico insito nella volontà e consapevolezza di aumentare fittiziamente il capitale sociale. Tale intento criminoso potrebbe realizzarsi anche mediante operazioni di fusione attribuendo alle società un valore superiore a quello reale.

Benché siano già stati richiamati in premessa le responsabilità che a norma di legge competono al Collegio sindacale, nonché individualmente a sindaci e consiglieri ed esse siano esaustive in termini di prevenzione, a maggior tutela, per tutte le operazioni che implicano valutazioni discrezionali (i.e. beni e diritti per i quali non esiste una valutazione certa o largamente condivisa) inerenti operazioni di conferimento, fusioni o acquisizioni, di beni in titoli o in natura con il rischio di sopravvalutazione o sottovalutazione e con conseguente danno dei creditori, l'organo di governo o la funzione delegata, adotta i seguenti presidi integrativi:

- in caso di crediti, conferisce a professionista indipendente, ovvero a primaria Società di revisione iscritta all'albo Consob, l'incarico di revisione degli eventuali crediti oggetto e di valutazione del loro valore di realizzo, tenendo conto anche dei tempi necessari
- in caso di beni immobili conferisce a professionista indipendente ovvero a società di appraisal, l'incarico di valutazione dei beni conferiti, l'accertamento dell'esistenza di eventuali gravami ipotecari e diritti reali di terzi, nonché della conformità alle norme locali in materia di edilizia
- qualora il conferimento riguardi impianti e beni strumentali all'attività, incarica professionisti esperti del settore in merito alla valutazione tecnico economica che tenga anche conto dello stato di funzionalità e manutenzione, nonché dello stato di obsolescenza tecnica
- qualora il conferimento riguardi un complesso aziendale di beni organizzati, osserva le medesime prescrizioni sopra riportate.

In caso di fusione l'AU adotta, se del caso, i seguenti presidi integrativi:

- conferisce a Società di revisione iscritta all'albo Consob ed indipendente rispetto all'azienda target o acquirente l'incarico di revisione della situazione patrimoniale redatta ex art. 2501 quater;
- conferisce alla medesima società e/o a professionisti di propria fiducia l'incarico di effettuare una due diligence legale, fiscale e organizzativa dell'azienda target o acquirente;
- ai fini della determinazione del rapporto di cambio delle azioni conferisce a Società di revisione iscritta ad albo Consob la valutazione del capitale economico dell'azienda target concordando per le aziende operanti nel settore della grande distribuzione anche l'utilizzo del metodo c.d. finanziario basato sull'attualizzazione dei flussi di cassa (c.d. discounted cash flow)
- designa un gruppo di lavoro interno per affiancare l'esperto nominato dal Tribunale ai sensi dell'art. 2501sexies;
- designa un legale di fiducia per la gestione degli adempimenti di cui all'art. 2503 c.c., Opposizione dei creditori.

3. Il reato di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori ex art. 2633 c.c. non è stato preso in in relazione allo stato di *going concern* della società.

---

### 3. Reati relativi ai controlli di legge

Le fattispecie del reato di *Impedito controllo* (art. 2625 c.c. e art. 29 d. Lgs. 39/2010) e quelle di *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza* (art. 2638 c.c.) puniscono rispettivamente:

- ❖ gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione e non pongono alcun dubbio interpretativo in relazione ai soggetti "qualificati" alla sua commissione.
- ❖ gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società soggette per legge alle autorità pubbliche (ad esempio Consob, Banca d'Italia, Authority per l'energia, Antitrust ecc.) o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, nelle comunicazioni alle Autorità pubbliche preposte, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza espongono fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, finanziaria o patrimoniale, ovvero, allo stesso fine, occultano anche con mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima; nessun dubbio si pone pertanto in merito ai soggetti *qualificati*.

La fattispecie ex art 2625, quale reato proprio degli amministratori che potrebbe teoricamente consumarsi:

- a) nel contesto del processo di revisione del bilancio
- b) nell'esercizio del diritto di consultazione dei libri sociali ex art. 2422, 2545-bis ed ex art.1 della Legge n.59/1992
- c) nel contesto delle attività di controllo intraprese dal Collegio Sindacale

è stata considerata a basso rischio in relazione all'ipotesi di "diniego" di fornire la documentazione richiesta, in quanto l'AU o il Collegio, avvertiti della circostanza potrebbero mettere in atto ogni misura e diifida ad adempiere. Quanto all'ipotesi di ricorso agli "altri idonei artifici" questi non sono neanche classificabili in vista dell'eterogeneità dei mezzi/modi con i quali l'atto criminoso può aver luogo.

Considerato per quanto illustrato che i reati possono consumarsi solo in relazione a una posizione di inerzia dell'AU e del Collegio sindacale, a seguito di contestazione formale dei soggetti deputati (ex art. 2625 c.c. impedito controllo e art. 29 D. Lgs. 39/2010) al controllo, l'AU adotta le seguenti iniziative cautelative:

- istituisce una commissione per la constatazione di fondatezza dell'asserito impedimento
- In caso di effettiva constatazione dell'impedimento assume le necessarie iniziative per rimuovere ogni ostacolo all'esercizio delle funzioni del soggetto deputato al controllo
- In caso di impossibilità o di motivato rifiuto di adempiere alle richieste del socio, del Collegio sindacale o della società di revisione, assume le opportune deliberazioni in merito comunicandole al soggetto deputato al controllo e se del caso al Collegio sindacale medesimo.

Quanto alla fattispecie di ostacolo dell'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza ex art.2638 c.c tale ipotesi non appare configurabile non essendo l'attività sottoposta ad alcuna verifica da parte di Authority.

---

#### **4. Aggiotaggio**

Tale ipotesi di reato, punisce la condotta di colui che diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o in genere altri artifici idonei ad alterare sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari non quotati. Si tratta di un reato comune (può essere commesso da chiunque) e generico (non occorre che il reo persegua fini speculativi).

Per quanto già osservato tale rischio è da considerare irrilevante.

---

#### **5. Illecita influenza sull'assemblea**

Lo Statuto definisce in maniera estensiva tale da non dare adito a fraintendimenti di sorta:

- l'ambito decisionale in sede ordinaria e straordinaria
- la convocazione dell'assemblea
- le modalità di svolgimento dei lavori
- il quorum deliberativo e costitutivo in sede ordinaria e straordinaria
- norme per il computo dei quorum
- il diritto di intervento dei partecipanti
- i diritti di voto spettanti alle diverse categorie di azioni
- il diritto di rappresentanza
- le modalità di elezione del presidente
- le modalità di verbalizzazione
- i casi di annullamento delle deliberazioni assembleari.

Costituisce responsabilità primaria del Collegio sindacale la vigilanza sull'osservanza della legge, dello statuto e delle delibere assembleari assunte. Il Collegio si configura pertanto quale organo istituzionale di riferimento dell'OdV sia in materia di prevenzione che di identificazione di eventuali reati ex d. lgs 231/01.

---

## **6. Corruzione tra privati**

La nuova fattispecie punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci e i liquidatori che, a seguito della dazione o della promessa di danaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società; chi dà o promette danaro o altre utilità è punito con le stesse pene.

La responsabilità amministrativa dell'Ente rientra nell'ambito della seconda fattispecie criminosa in quanto nella prima la società di riferimento si configura quale parete lesa.

Si premette che mentre i reati di cui al § da 1 a 5 riguardano fattispecie tipizzate rispetto alle quali esiste un'ampia gamma di comportamenti dolosi conclamati e una cospicua giurisprudenza e dottrina, fattori che consentono la definizione di regole protocollari ad hoc e commisurate al rischio, il reato di corruzione tra privati (che rappresenta una novità assoluta del nostro diritto societario) sfugge per la sua eterogeneità a una precisa configurazione di comportamenti dolosi tipici.

Si rileva che i protocolli adottati nella Sez. A in materia di "gestione delle attività potenzialmente strumentali alla commissione del reato di corruzione o concussione" nei confronti della P.A. contengono un equivalente fattore dissuasivo - preventivo anche nell'ambito della corruzione privata.

## Sezione “C”: Art. 25 septies del Decreto 231/01

### REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

---

La Sezione attinente ai reati di *omicidio colposo* e di *lesioni personali gravi o gravissime* commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (d’ora in poi T.U.)<sup>7</sup> come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 109 intende dare attuazione al dettato normativo dell’art. 30 del T.U. assicurando:

- 1) *un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:*
  - a) *al rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici*
  - b) *alle attività di valutazione dei rischi ecc.*
  - c) *alle attività di natura organizzativa*
  - d) *all’attività di sorveglianza sanitaria*
  - e) *all’attività di formazione e informazione*
  - f) *all’attività di vigilanza all’acquisizione di documentazione*
  - g) *alle periodiche verifiche dell’applicazione delle procedure*
  - h) *all’acquisizione e documentazione*
- 2) *un idoneo sistema di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui sopra*
- 3) *un’articolazione delle funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo dei rischi nonché un sistema disciplinare adeguato a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello*
- 4) *un idoneo sistema di controllo dell’attuazione del Modello e del suo aggiornamento.*

Tali precetti, la cui sostanziale applicazione configura i requisiti dell’esimente della responsabilità amministrativa d’impresa ex D. Lgs 231/01, in linea di principio non aggiungono contenuti alle misure di prevenzione vera e propria dettate dal TU, ma le qualificano in termini di:

- 1) sistema organizzato di adempimento degli obblighi giuridici
- 2) registrazione e documentazione degli adempimenti
- 3) organizzazione interna
- 4) e in materia controllo di attuazione e aggiornamento del Modello, precetti già ampiamente precisati nel decreto.

Nella predisposizione della presente Sezione si è assunto pertanto accedendo a una interpretazione estensiva della norma che quanto disposto alla lettera **a)** dell’art. 30 costituisca un addendum precauzionale sia **1)** del dettato normativo “tecnico” fondato sui Principi comuni di cui al Titolo I (con particolare riferimento al Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro), al Titolo II (Luoghi di lavoro), al Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI, al Titolo IV (Cantieri temporanei o mobili) ecc. che **2)** della normativa generale del D. Lgs. 231/01.

---

<sup>7</sup> Per “norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro” si intendono non solo quelle inserite nelle leggi specificatamente antinfortunistiche, ma anche tutte quelle che direttamente o indirettamente perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che in genere tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all’ambiente in cui esso deve svolgersi.

La presente Sezione è pertanto integrativa del Sistema di Prevenzione e Protezione adottato da Valore Ambiente (conformemente al dettato del TU in materia di prevenzione degli incidenti e protezione dai loro possibili effetti) introducendo un ulteriore livello di monitoraggio centrato prevalentemente su aspetti giuridici e documentali.

Essa, salvo specifica, attiene ai luoghi di lavoro così come definiti all'art. 62 ed è così articolata:

PARTE	
1	<b>Fattispecie criminose;</b> richiama l'art. 25 septies del Decreto 231, le fattispecie criminose e ne descrive la natura
2	<b>Gestione della prevenzione: misure generali di tutela e obblighi rilevanti;</b> richiama <b>1)</b> le responsabilità dei diversi soggetti rilevanti individuati dal TU <b>2)</b> gli obblighi dei progettisti e dei fabbricanti e degli installatori <b>3)</b> gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione e al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
3	<b>Valutazione dei rischi e Servizio di Prevenzione e Protezione;</b> richiama alcuni elementi essenziali inerenti <b>1)</b> al DVR in atto e agli obblighi del suo aggiornamento <b>2)</b> al Servizio di Prevenzione e Protezione <b>3)</b> agli obblighi inerenti alla formazione, informazione e addestramento <b>4)</b> alla sorveglianza sanitaria <b>5)</b> alla gestione delle emergenze <b>6)</b> alla consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori <b>7)</b> alla documentazione tecnico amministrativa e statistiche infortuni e malattie professionali
4	<b>Perimetro dei luoghi di lavoro ex art. 42;</b> descrive il perimetro dei luoghi di lavoro, le responsabilità connesse alle attività a rischio che si svolgono negli stessi nonché i presidi da attuare nelle diverse ipotesi (luoghi di lavoro propri o di terzi)
5	<b>Verifiche dell'Organismo di Vigilanza e collegamento con RSPP;</b> descrive i doveri dell'OdV e i sistemi di comunicazione con i soggetti coinvolti in materia di sicurezza sul lavoro.

## PARTE 1 - FATTISPECIE CRIMINOSE

Le fattispecie criminose sono individuate dall'art. 25 septies del decreto 231: *“In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.*

Le richiamate norme così recitano:

### **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

*Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

### **Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**

*Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.*

Si tratta di reati di natura *colposa* e non solo *dolosa*.

Il *dolo* sussiste quando l'autore del reato agisce con volontà ed è cosciente delle conseguenze della sua azione od omissione; la *colpa* sussiste quando l'autore del reato, pur agendo con volontà, non ha in alcun modo preso coscienza delle conseguenze della sua azione a causa della ***sua negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.***

In merito alla discussa contraddizione tra "reato commesso *nell'interesse o a vantaggio dell'ente*" quale condizione per la responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto 231/01, e la natura *colposa* di questi reati, la dottrina e successivamente la giurisprudenza hanno sostenuto che il vantaggio dell'ente nei reati colposi va ricercato non nell'evento del reato bensì nella condotta dell'Ente, individuando nel deficit organizzativo "desumibile" dagli incidenti e sino a prova contraria la causa degli stessi e nel presunto vantaggio economico derivatone ("desumibile" risparmio nella prevenzione), il presupposto della punibilità dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/01<sup>8</sup>.

---

## **PARTE 2 - GESTIONE DELLA PREVENZIONE: MISURE GENERALI DI TUTELA E OBBLIGHI RILEVANTI**

Dato atto che il datore di lavoro (DL), ha adempiuto ai doveri non delegabili dettati dall'art. 17 del TU:

- 1) ha elaborato, con il supporto del RSPP e del medico competente all'uopo designati, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dopo aver considerato i luoghi di lavoro aziendale, le attività svolte, le responsabilità e le pratiche inerenti, attenendosi ai precetti di cui all'art. 15 tra cui: la valutazione dei rischi, la programmazione della prevenzione, l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo, il rispetto dei principi ergonomici, la riduzione dei rischi alla fonte, la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è di meno, la limitazione al minimo dei lavoratori esposti al rischio, l'utilizzo limitato degli agenti nocivi, la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale, il controllo sanitario dei lavoratori, l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione, l'informazione, la formazione e l'addestramento, la partecipazione e la consultazione dei lavoratori, le misure di emergenza, l'uso di segnaletica, la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature e impianti.
- 2) ha inoltre designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP d'ora in poi)
- 3) (e ha inoltre provveduto, nei modi e nei limiti stabiliti dall'art.16 del TU, alla delega delle proprie funzioni a persone in possesso dei necessari requisiti dotandole di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo necessari)

nella presente Parte 2 sono richiamati:

---

<sup>8</sup> Tesi probatoria contraddetta dalla Cassazione Sez. IV n. 27735 del 16 luglio 2010 la quale ha affermato che "il d.lgs. 231/01 non delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva, prevedendo, al contrario, la necessità che sussista la c.d. colpa dell'organizzazione dell'ente".

1. Gli obblighi dei diversi soggetti interni (con particolare riferimento a coloro che rivestono posizioni di garanzia<sup>9</sup>) che a diverso titolo intervengono nella gestione della prevenzione. In merito si è assume che ai sensi dell'art. 299 del TU, le posizioni di garanzia relative a datore di lavoro, dirigenti, medico competente e preposti gravano altresì su tutti coloro che, pur sprovvisti di regolare investitura, esercitano in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno di tali soggetti
2. Gli obblighi dei soggetti esterni (progettisti, fornitori, installatori, e medico competente) che concorrono alla tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro
3. Gli obblighi connessi ai contratti d'appalto d'opera o di somministrazione e il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.

Conformemente alla disciplina di riferimento, oltre al datore di lavoro, soggetti rilevanti ai fini delle misure di prevenzione e protezione per i luoghi di lavoro riconducibili alla sede aziendale di cui al punto precedente sono il Dirigente, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e gli altri addetti (ASPP), i preposti, i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), il lavoratore e il medico competente.

Di seguito si richiamano le responsabilità personali contenuti nel Capo III del T.U dall' art. 15 all'art.27 e a margine si stabiliscono i doveri integrativi dettati dall'art. 30 comma 1 e 3, atteso che le prescrizioni di cui ai commi 2 e 4 configurano standard generali relativi a tutte le Sezioni del Modello in conformità al dettato del decreto 231/01.

## **2.1 Gestione della prevenzione. Responsabilità del datore di lavoro, del RSPP, del preposto, dei lavoratori, del medico competente e del RLS**

<b>Datore di lavoro e dirigente</b>
<b><i>Doveri ex artt. 17 e 18 in materia di prevenzione</i></b>
<p>A norma dell'art.17, il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) La valutazione di tutti i rischi con al conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)</li> <li>b) La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (RSPP)</li> </ol> <p>Tra gli altri doveri il datore di lavoro e i dirigenti devono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria e per il supporto alla valutazione dei rischi</li> <li>2. designare il o i responsabili del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP)</li> <li>3. designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell'emergenza;</li> <li>4. nell' affidare i compiti ai lavoratori e tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in relazione alla loro salute e alla sicurezza;</li> <li>5. fornire ai lavoratori necessari e idonei DPI sentito il RSPP e il medico competente</li> <li>6. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;</li> <li>7. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza sul lavoro e di uso dei DPI messi a loro disposizione</li> <li>8. inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste</li> <li>9. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni</li> </ol>

<sup>9</sup> Posizione di garanzia art. 40 c. p. "Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo"

<p>affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa</p> <p>10. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione</p> <p>11. astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione in cui persiste un pericolo grave e immediato</p> <p>12. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro secondo le misure previste dall'art. 43 relativamente alla gestione delle emergenze</p> <p>13. munire i lavoratori della tessera di riconoscimento</p> <p>14. vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansioni specifica senza il prescritto giudizio di idoneità</p> <p>15. adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento, astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato.</p> <p>16. convocare le riunioni periodiche di cui all'art.35</p>
<p><b>Adempimento ex art. 30 comma 1 lettere da a ad h degli obblighi giuridici ai sensi del D. Lgs .231/01</b></p>
<p>Adottare misure e provvedimenti atti ad assicurare l'adempimento degli obblighi giuridici inerenti 1) al rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici 2) a un'attività ricorrente e sistematica della valutazione dei rischi e dei presidi.</p>
<p><b>Obblighi ex art. 30 comma 3 in materia di organizzazione interna ai sensi del D. Lgs .231/01</b></p>
<p>Valutare le proposte dell'OdV in materia</p>

<p><b>Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)</b></p>
<p><b>Doveri ex art. 32, 33 e segg. in materia di prevenzione</b></p>
<p>Il RSPP è responsabile del monitoraggio del sistema di prevenzione e protezione in atto e dell'aggiornamento periodico del DVR, provvede all'aggiornamento dei rischi, all'individuazione e valutazione dei fattori di rischio e all'individuazione delle misure per la sicurezza sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione del lavoro e dell'ambiente di riferimento.</p> <p>In particolare è responsabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ della verifica della coerenza fra il livello di rischio individuato, il grado di sicurezza dei provvedimenti tecnici organizzativi e procedurali di prevenzione adottati, la frequenza ed il livello di affidabilità dei monitoraggi esercitati;</li> <li>▪ dell'attuazione, attraverso adeguata pianificazione temporale delle verifiche sul rispetto degli obblighi a carico dei lavoratori inerenti l'osservanza delle disposizioni e delle istruzioni impartite, l'utilizzo corretto di attrezzature, sostanze pericolose, mezzi di trasporto, dispositivi di sicurezza e di protezione, la segnalazione immediata di deficienze dei mezzi di prevenzione e protezione e di condizioni di pericolo, il divieto di rimozione o alterazione dei dispositivi di protezione e sicurezza.</li> </ul> <p>Il RSPP ha inoltre i seguenti compiti e responsabilità:</p> <p>a) proporre e monitorare programmi di informazione e formazione per i dipendenti ai sensi dell'art. 36 e 37 del T.U</p> <p>b) organizzare la riunione annuale prevista dall'art. 35 del TU</p> <p>c) verificare, in sede di sopralluogo nei luoghi di lavoro aziendale, il corretto utilizzo dei D.P.I.</p> <p>d) informare il Datore di Lavoro sugli aggiornamenti di legge applicabili all'attività aziendale e proporre le integrazioni ritenute necessarie o opportune</p> <p>e) supportare il Datore di lavoro e/o il suo delegato nell'adempimento dei suoi obblighi di cui all'art. 18 (valutazione e scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze chimiche, dei rischi per la sicurezza e salute, ecc.).</p> <p>f) formulare azioni correttive/straordinarie in presenza di rilievi emersi a seguito di controlli da parte degli organi ispettivi o a seguito di denunce di infortuni o malattie professionali.</p>
<p><b>Adempimento ex art. 30 comma 1 lettere da a ad h degli obblighi giuridici ai sensi del D. Lgs .231/01</b></p>
<p>A integrazione delle disposizioni di legge di cui sopra, l'RSPP verifica il rispetto degli standard tecnico</p>

strutturali degli impianti e l'eventuale presenza di rischi da agenti chimici ci e biologici.

### **Preposto**

#### ***Doveri ex art. 19 in materia di prevenzione***

A norma di legge è considerato **preposto** chiunque assuma nelle circostanze una posizione di preminenza tale, rispetto agli altri lavoratori, da poter impartire istruzioni e direttive sulle modalità di svolgimento del lavoro e chi conseguentemente è tenuto all'osservanza dell'attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del rispetto di queste da parte dei lavoratori. Il Preposto, la cui qualifica si configura di fatto in relazione alle mansioni effettivamente svolte anche temporaneamente in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli:

- a) sovrintende e vigila sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso d'inosservanza, informa i superiori diretti;
- b) verifica che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiede l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio;
- d) fa osservare ai lavoratori i doveri che a loro competono per legge e segnala gli inadempimenti ai diretti superiori;
- e) segnalare tempestivamente ai diretti superiori sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale che ogni altra condizione di pericolo si verifichi durante il lavoro ovvero delle quali venga a conoscenza sulla base delle informazioni ricevute
- f) in caso di pericolo grave e immediato dà istruzioni affinché i lavoratori abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; informa tempestivamente i lavoratori sul rischio stesso e sulle disposizioni prese o da prendere in materia di protezione e si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività.

Il Preposto è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 56 del T.U.

#### ***Adempimento ex art. 30 comma 1 lettere da a ad h degli obblighi giuridici ai sensi del D. Lgs .231/01***

Segnalare tempestivamente ai diretti superiori le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale che ogni altra condizione di pericolo si verifichi durante il lavoro ovvero delle quali venga a conoscenza sulla base delle informazioni ricevute. In particolare, in caso di appalto d'opera o forniture, contribuisce alla corretta applicazione della normativa in materia di Documento unico di valutazione dei rischi relativamente alla sua area di competenza.

#### ***Obblighi ex art. 30 comma 3 in materia di organizzazione interna***

Nessuno obbligo aggiuntivo a quelli richiesti ai sensi del TU

### **Lavoratori**

#### ***Doveri ex art. 20 in materia di prevenzione***

Nell'ambito dell'attività formativa ai dipendenti è data altresì comunicazione dei doveri che a questi spettano per legge in materia di sicurezza (art. 20 T.U.).

In particolare i lavoratori hanno il dovere di:

- a) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- b) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- c) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- d) segnalare immediatamente al responsabile della sicurezza, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui sopra, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, comunicandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- e) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

<p>f) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;</p> <p>g) sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;</p> <p>h) contribuire, insieme al responsabile della sicurezza, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;</p> <p>i) partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dalla società.</p> <p>I lavoratori sono soggetti alle sanzioni di cui all'art. 59 del T.U.</p>
<b>Adempimento ex art. 30 comma 1 lettere da a ad h degli obblighi giuridici ai sensi del D. Lgs .231/01</b>
Nessuno obbligo specifico oltre a quelli sopra previsti
<b>Obblighi ex art. 30 comma 3 in materia di organizzazione interna</b>
Nessuno obbligo specifico oltre a quelli sopra previsti

<b>Medico competente</b>
<b>Doveri ex art. 25 in materia di prevenzione</b>
<p>Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di competenza e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.</p> <p>Egli ha l'obbligo di collaborare con il datore di lavoro anche mediante l'esauriente sottoposizione a questi dei rilievi e delle proposte in materia di valutazione dei rischi che coinvolgono le sue competenze professionali in materia sanitaria<sup>10</sup>.</p> <p>Il Medico competente attua un programma di sorveglianza sanitaria e in particolare effettua visite mediche e altri esami necessari per verificare l'idoneità dei lavoratori a svolgere una mansione specifica. La sorveglianza sanitaria comprende:</p> <p>a) la visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica</p> <p>b) la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica (solitamente una volta all'anno).</p>
<b>Adempimento ex art. 30 comma 1 lettere da a ad h degli obblighi giuridici ai sensi del D. Lgs .231/01</b>
Nessuno obbligo specifico oltre a quelli sopra previsti
<b>Obblighi ex art. 30 comma 3 in materia di organizzazione interna</b>
Nessuno obbligo specifico oltre a quelli sopra previsti

<b>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ex art 50</b>
<p>In conformità alle disposizioni del T.U., il RLS accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni ed è consultato preventivamente e tempestivamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unità;</li> <li>sulla designazione del Responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e sulla nomina del medico competente;</li> <li>sull'attività di prevenzione incendi, di primo soccorso, di evacuazione dei luoghi di lavoro;</li> <li>in merito all'organizzazione dell'attività di formazione;</li> <li>in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, esprimendo in tali circostanze osservazioni e pareri.</li> </ol> <p>Tra i suoi doveri di legge:</p> <p>a) ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di</p>

<sup>10</sup> Cassazione penale, sez. III, 15 gennaio 2013 n. 1856

<p>prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;</p> <p>b) ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;</p> <p>c) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;</p> <p>d) partecipare alla riunione periodica di cui all'art. 35 del T.U.;</p> <p>e) avvertire il RSPP sui rischi individuati nel corso della sua attività.</p> <p>E' informato sull'attività svolta dai servizi di vigilanza e sulle misure di prevenzione adottate dal datore di lavoro e dai dirigenti in relazione alla gestione delle sostanze e dei preparati pericolosi, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali. Qualora il Responsabile ritenga che tali misure e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro può fare ricorso alle autorità competenti.</p>
<p><b>Adempimento ex art. 30 comma 1 lettere da a ad h degli obblighi giuridici ai sensi del D. Lgs .231/01</b></p>
<p>Nessuno obbligo specifico oltre a quelli sopra previsti</p>
<p><b>Obblighi ex art. 30 comma 3 in materia di organizzazione interna</b></p>
<p>Nessuno obbligo specifico oltre a quelli sopra previsti</p>

## 2.2 Gestione della prevenzione: obblighi dei progettisti dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori

Di seguito sono richiamati gli obblighi e i precetti di cui ali artt. 22, 23, 24 del TU e i correlati obblighi ex art. 30.

<b>Progettisti obblighi ex TU</b>	<b>Obblighi giuridici di Valore Ambiente ex art. 30</b>
<p>Tali soggetti sono obbligati a rispettare i principi generali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavori in sede di :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• scelte progettuali e tecniche, scelte di attrezzature, componenti e dispositivi di protezione</li> <li>• fabbricazione, vendita, noleggio e concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali e impianti</li> <li>• installazione e montaggio di dispositivi, impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici.</li> </ul> <p>Pertanto costituisce dovere primario degli addetti ai lavori segnalare ogni possibile malfunzionamento o altra fonte di rischio inerente.</p>	<p>La scelta del materiale è delegata all'ufficio acquisti, che ne verifica la liceità del commercio in ambito UE, previo parere favorevole del RSPP il quale verifica periodicamente lo stato di funzionamento e manutenzione e l'eventuale scadenza temporale.</p>
<p><b>Fabbricanti e fornitori</b></p> <p>Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.</p>	

<b>Installatori</b>	
Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.	

**2.3 Gestione della prevenzione: art. 26 obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione e art. 27 sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi<sup>11</sup>:**

<b>Obblighi ex art. 26</b>	<b>Obblighi giuridici di Valore Ambiente ex art. 30</b>
<p>In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture, contratti d'opera o di somministrazione nell'ambito dei luoghi di lavoro di Valore Ambiente compete al datore di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) verificare l'idoneità tecnica professionale delle imprese in relazione ai lavori, servizi e forniture da affidare, attraverso l'acquisizione del <i>certificato d'iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato o l'autocertificazione rilasciata dalla stessa impresa appaltatrice</i> (o lavoratori autonomi)</li> <li>b) fornire alle imprese e/o ai lavoratori autonomi affidatarie ed esecutrici dei lavori, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate</li> <li>c) valutare che il valore economico dell'offerta delle imprese sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale, se del caso, deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture;</li> <li>d) promuovere la cooperazione e il coordinamento nei luoghi di lavoro elaborando un <i>unico documento di valutazione dei rischi</i> (DUVRI) portato a conoscenza dei dipendenti che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle possibili interferenze tra l'attività dei propri lavoratori e quella del soggetto affidatario.</li> </ul> <p>Il <b>DUVRI</b> elaborato dal committente ha come finalità quella di fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di</p>	<p>I contenuti minimi del DUVRI sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. la identificazione e descrizione del lavoro da svolgere e dei dati identificativi dei soggetti coinvolti (ditte o lavoratori autonomi)</li> <li>2. la identificazione e la descrizione dell'area interessata dai lavori, con eventuali allegati grafici</li> <li>3. la individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, quali il referente interno, l'RSPP, il medico competente e il direttore dei lavori</li> <li>4. le scelte progettuali e organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento all'area, all'organizzazione e alle lavorazioni</li> <li>5. le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive, i DPI in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni</li> <li>6. le misure di coordinamento, nonché della reciproca informazione fra i datori di lavoro e fra i datori di lavoro e i lavoratori autonomi</li> <li>7. l'organizzazione prevista per il pronto soccorso e per la gestione delle emergenze</li> <li>8. l'orario in cui viene svolto il lavoro, la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, ove richiesto, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori.</li> </ol> <p>La norma configura sostanzialmente obblighi giuridici del datore di lavoro in quanto committente; pertanto vi è sostanziale identità di contenuti. In particolare in base all'art. 26, l'obbligo di verifica è demandato al RSPP che è altresì obbligato a tutti gli altri adempimenti e alla conservazione della relativa documentazione.</p>

<sup>11</sup> Ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. 163/2006, deve essere considerata in via generale principale la prestazione che supera il 50% del prezzo complessivo dell'appalto, ma è necessario applicare un criterio *qualitativo* (in relazione ai rischi) quando una delle prestazioni, anche se di valore economico elevato, deve essere considerata accessoria rispetto all'altra.

<p>lavoro in cui sono destinati a operare i lavoratori delle ditte appaltanti per l'individuazione dei rischi e dei pericoli che possono derivare da interferenze tra le operazioni quotidiane di lavoro svolte dai lavoratori del committente e/o da altre ditte presenti occasionalmente e quelle svolte dall'appaltatore negli ambienti di lavoro del committente</p>	
--	--

<p><b>Obblighi ex art. 27 Sistema di qualificazione delle imprese o lavoratori autonomi</b></p>	<p><b>Obblighi giuridici di Valore Ambiente ex art. 30</b></p>
<p>La Commissione consultiva permanente individua i criteri finalizzati alla qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi per la sicurezza sul lavoro. Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti. Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione dettate dal d. lgs. 163/2006.</p>	<p>La norma configura obblighi a carico delle imprese per ottenere la qualificazione per la partecipazione a gare o finanziamenti pubblici.</p>

### PARTE 3 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Nella presente Parte sono descritti la valutazione dei rischi e gli elementi principali del Sistema di prevenzione e protezione dei lavoratori adottato da Valore Ambiente che, insieme ai ruoli e alle responsabilità descritti nella Parte precedente, configurano lo strumento di attuazione delle misure generali finalizzate a prevenire o a limitare gli effetti degli incidenti sul lavoro.

#### 3.1 Valutazione dei rischi e DVR

Si prende atto che il datore di lavoro, con il supporto del medico competente e del RSPP, in conformità a quanto prescritto all'art. 17 del TU, ha effettuato la valutazione dei rischi e adottato il DVR che costituisce parte integrante della presente Sezione.

#### 3.2 Prescrizioni generali e obblighi ex art. 30

Prescrizioni generali	Prescrizioni e responsabilità ex art. 30
<p><b>Servizio di prevenzione e protezione:</b> ai sensi dell'art. 32 il servizio deve essere organizzato in relazione agli esiti della valutazione dei rischi e può essere affidato al RSPP assicurando che gli addetti abbiano i necessari requisiti professionali.</p>	<p>Il compito di verificare i requisiti di idoneità del Servizio compete al RSPP sentito il parere del medico competente. IL RSPP riferisce periodicamente anche all'OdV sui miglioramenti necessari.</p>
<p><b>Formazione, informazione e addestramento:</b> deve riguardare quanto stabilito agli artt. 36 e 37 e rispettare i termini di durata convenuti nelle sedi deputate. L'RSPP deve seguire un percorso formativo specifico in relazione ai rischi del contesto aziendale.</p>	<p>Tutta la documentazione inerente deve essere conservata a cura del RSPP e /o della Funzione R.U. che cura anche la tenuta del libretto formativo di cui all'art.37 comma 14.</p>

<p><b>Sorveglianza sanitaria:</b> la sorveglianza di cui all'art.41 deve essere attuata dal medico competente avente i requisiti di cui all'art. 38.</p>	<p>Il medico competente conserva tutta la documentazione inerente ai suoi doveri e invia periodicamente al datore di lavoro e all'OdV una sintesi dell'attività svolta. Eventuali criticità riscontrate sullo stato di salute delle persone che su gravi rischi per la loro salute o incolumità di cui venga a conoscenza devono essere comunicate senza indugio al datore di lavoro.</p>
<p><b>Gestione delle emergenze:</b> a integrazione del SPP di cui all'art.32 devono essere predisposte le misure generali di cui all'art. 43 nonché specifiche misure di primo soccorso (art.45) e prevenzione incendi (art. 46).</p>	<p>Le prescrizioni coincidono con quanto previsto dal T.U in materia.</p>
<p><b>Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori</b></p>	
<p><b>Tenuta della documentazione e delle statistiche infortuni;</b> è autorizzata la tenuta su supporto informatico.</p>	<p>La tenuta della documentazione quale a titolo esemplificativo: il DVR, i DUVRI, gli aggiornamenti relativi e le procedure di sicurezza, l'attività di formazione e informazione, l'inventario e la consegna delle DPI, le statistiche relative agli infortuni, le comunicazioni agli uffici pubblici di competenza, i verbali delle riunioni periodiche, i verbali redatti dalle autorità del Servizio di Vigilanza nonché la raccolta delle disposizioni rilevanti, compete al RSPP e al medico competente per quanto attiene la sorveglianza sanitaria e le visite mediche.</p>
<p><b>Riunione periodica</b> Il datore di lavoro, direttamente o tramite il RSPP, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>il datore di lavoro stesso o un suo rappresentante</li> <li>i delegati di funzione</li> <li>il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi</li> <li>il medico competente</li> <li>il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</li> </ol>	<p>Durante la riunione sono sottoposti all'attenzione dei partecipanti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>il DVR</li> <li>l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria</li> <li>i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale</li> <li>i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.</li> </ol> <p>Nel corso della riunione possono essere individuati</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;</li> <li>♦ obiettivi di miglioramento della sicurezza.</li> </ul> <p>La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.</p>

#### PARTE 4 - PERIMETRO DEI LUOGHI DI LAVORO

Il perimetro dei luoghi di lavoro<sup>12</sup>, preso come riferimento nella presente Sezione è costituito da:

1. gli uffici direzionali e amministrativi di proprietà della controllante AIM e concessi in affitto a Valore Ambiente
2. i luoghi dove prestano le attività dipendenti di Valore Ambiente

<sup>12</sup> Per luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 62 del T.U., s'intendono i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro

#### **4.1 Uffici direzionali e amministrativi di proprietà della controllante e concessi in affitto**

Gli uffici amministrativi tecnici dove i dipendenti di Valore Ambiente svolgono le loro attività sono di proprietà della controllante AIM Spa e concessi in uso a Valore Ambiente.

I rapporti tra le due Società per l'utilizzo dell'immobile sono regolati dall'Accordo Quadro, Disciplinare Tecnico Allegato B.

L'AU di Valore Ambiente, oltre ad aver assolto a tutte le misure generali di tutela previste dal TU e descritte al paragrafo precedente, con l'ausilio del RSPP fornisce ai propri dipendenti le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si svolgono le attività.

In caso di svolgimento di lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile da parte di AIM Spa, cui competono le responsabilità strutturali dello stesso in quanto proprietaria, il datore di lavoro di AIM, con l'ausilio del proprio RSPP, redigerà il DUVRI con l'indicazione dei rischi di interferenza tra i terzi che effettuano i lavori di manutenzione, i dipendenti di Valore Ambiente nonché i dipendenti di altre imprese (o società del Gruppo) presenti nei luoghi dove si svolgono gli interventi manutentivi.

E' responsabilità dell'Amministratore Unico di Valore Ambiente, con l'ausilio del RSPP dare informazione ai propri dipendenti dei rischi da interferenza e delle misure di prevenzione e protezione da adottare.

#### **4.2 Altri luoghi di lavoro nei quali prestano la loro attività dipendenti di Valore Ambiente**

Il datore di lavoro di Valore Ambiente ha l'obbligo di fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente cui sono destinati a operare i lavoratori e sulle misure di prevenzione ed emergenza da adottare.

Il datore di lavoro inoltre si impegna, oltre a provvedere all'informazione e formazione dei lavoratori come specificato nei paragrafi precedenti, a fornire tutte le informazioni previste dalla normativa tra cui:

- nominativo del RSPP, del medico competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- esistenza del DVR inerenti le attività svolte
- mezzi e attrezzature previste e disponibili per l'esecuzione dei servizi
- mezzi e attrezzature antinfortunistiche relative ai lavori da eseguire
- dotazione dei DPI se necessari ed eventuali procedure di sicurezza
- qualsiasi altro genere di informazione che si ritenga utile fornire in merito al livello di organizzazione e programmazione della sicurezza di Valore Ambiente.

---

### **PARTE 5 – VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Atteso che il complesso delle misure adottate è conforme a quanto prescritto dal T.U., l'OdV monitora l'adempimento degli obblighi riportati nei paragrafi precedenti.

Al fine di realizzare gli obiettivi di prevenzione della salute e sicurezza sul lavoro i diversi soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione c.d. di *primo livello* – il RSPP, il medico competente, il RLS e tutti gli altri soggetti indicati nella Parte 3 dotati di potere impeditivo - si raccordano con l'OdV incaricato del controllo c.d. di *secondo livello*.

In particolare, con periodicità annuale, ciascuno dei soggetti a seconda delle proprie competenze, trasmette all'OdV un report contenente:

- ♦ informazioni su infortuni verificatisi, distinti per gravità, con l'indicazione delle relative cause, dell'area aziendale di appartenenza del lavoratore e delle principali azioni correttive attuate;
- ♦ indici di frequenza e di gravità degli infortuni suddivisi per Funzioni aziendali;
- ♦ esiti delle ispezioni effettuate dagli Enti preposti alla vigilanza (ASL, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, ecc.) sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dei provvedimenti adottati dagli stessi enti, nonché delle conseguenti azioni correttive attuate;
- ♦ esiti delle attività di monitoraggio in materia di sicurezza sul lavoro o che possono avere un impatto sulle principali attività a rischio.

Il RSPP trasmette quando ritiene necessario e almeno una volta all'anno all'OdV un report avente ad oggetto:

- ♦ variazioni nel sistema di deleghe conferite in materia di sicurezza
- ♦ variazioni organizzative ritenute di rilievo ai fini dell'efficacia del Modello
- ♦ variazioni nella gestione di fatto delle attività, ritenute tali da incidere sull'efficacia del Modello
- ♦ variazioni del perimetro dei luoghi di lavoro
- ♦ data e contenuti degli interventi formativi
- ♦ le date delle riunioni tenute con il RLS, gli addetti del SPP e il medico competente
- ♦ le date degli aggiornamenti del DVR
- ♦ gli esiti delle ispezioni interne per la verifica del rispetto della normativa
- ♦ la situazione riepilogativa degli infortuni sul lavoro e delle eventuali iniziative intraprese per la loro prevenzione

Devono essere fornite con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure, nonché di quelle relative alle norme generali e specifiche del T.U. affinché l'OdV possa trasmetterle all'organo dirigente che avrà il compito di convocare il SPP e, ricorrendone le condizioni, promuovere le riunioni di cui all'art. 35 co.4.

Il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello a tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro potrà essere sanzionato in via disciplinare, previa segnalazione da parte dell'OdV, all'organo dirigente e al Collegio sindacale.

Sezione "D": art. 25 octies D. Lgs. 231/01

REATI DI RICICLAGGIO E

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

---

**1. Descrizione della tipologia dei reati**

Di seguito in relazione al basso livello di rischio connesso all'attività aziendale e per sole finalità cognitive ed esplicative si riportano le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 octies del D. Lgs. 231/01 (riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui agli artt. 648 bis e 648 ter del codice penale).

Non si analizza tra i reati previsti all'art. 25 octies quello di ricettazione (art. 648 c.p.) in quanto l'attività svolta dalla Società è avulsa dalla possibilità di una sua commissione.

**Art. 25 octies del D. Lgs. 231/01**

Come richiamato nel paragrafo 2 della parte generale relativo all'exkursus normativo del Decreto, il D. Lgs. 231/07 (attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo) recante le norme relative alla prevenzione dei reati in materia di:

**Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)**

*La fattispecie di reato punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti.*

**Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)**

*La fattispecie di reato punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;*

ha individuato specifici soggetti (tra i quali banche, intermediari finanziari, professionisti ecc.) per il monitoraggio e gli adempimenti informativi connessi all'esercizio delle loro attività/professioni, estendendo ai sensi del D. Lgs. 231/01 la responsabilità in capo alle società.

---

**2. Aree sensibili e presidi**

Valore Ambiente non rientra tra i soggetti destinatari del decreto e pertanto non è tenuta a osservare gli obblighi di:

- adeguata verifica della clientela (Titolo II Capo I del decreto antiriciclaggio)
- conservazione e registrazione delle informazioni (Titolo II Capo II)
- tenuta di un archivio unico informatico (Titolo II Capo II)
- segnalazione di operazioni sospette (Titolo II Capo III)

- formazione del personale (Titolo III).

Essa inoltre svolge attività esclusivamente nei confronti dei Comuni, rispetto ai quali può escludersi ogni eventualità di attività di riciclaggio; il rischio che la società venga usata quale veicolo inconsapevole a fini di riciclaggio è pertanto del tutto remoto.

Poiché infine il Collegio sindacale e la società di revisione sono soggetti destinatari degli obblighi sopra riportati, si ritiene adeguato anche il presidio relativo al rischio residuale di attività di riciclaggio con le altre controparti negoziali.

---

### **3. Segnalazioni del Collegio sindacale e della società di revisione all'Organismo di Vigilanza**

Qualsiasi notizia relativa a operazioni finanziarie sospette di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) ovvero di impiego di danaro o beni di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) deve essere tempestivamente comunicata dal Collegio sindacale e dalla società di revisione all'Organismo di Vigilanza.

## Sezione “E”: art. 25 undecies D. Lgs. 231/01

### REATI AMBIENTALI

#### Premessa

La presente Sezione dedicata ai reati ambientali è suddivisa in due parti. La *Prima*, generale, ha finalità informativa e formativa e contiene la descrizione dei principi generali di tutela ambientale, la natura dei reati, la tutela risarcitoria e alcuni concetti base del Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/2006) inerenti la disciplina dei rifiuti.

La *Seconda* contestualizzata alla realtà di Valore Ambiente è suddivisa come riassunto in tabella:

1	<b>Fattispecie criminose rilevanti;</b> richiama le fattispecie criminose contenute nell'art. 25 undecies del d. lgs. 231/01 configurabili nella realtà di Valore Ambiente
2	<b>Ruoli e responsabilità interne;</b> individua i ruoli e le responsabilità interne a presidio delle aree di rischio
3	<b>Politica ambientale adottata da Valore Ambiente;</b> richiama i principi di tutela ambientale a cui si ispira Valore Ambiente nello svolgimento delle attività aziendale
4	<b>Presidi interni;</b> in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 comma 2 lettera a) del decreto identifica i protocolli adottati.
5	<b>Sistema informativo verso l'OdV;</b> descrive i sistemi di comunicazione tra OdV e soggetti coinvolti in materia ambientale.

#### Parte Prima

##### 1. Principi generali di tutela ambientale

La tutela ambientale è riconducibile ai seguenti principi generali<sup>13</sup> di prevenzione, precauzione, chi inquina paga e sviluppo sostenibile.

Il principio di **prevenzione** ha un ruolo di primaria importanza su tutti quelli posti a tutela dell'ambiente perché si pone a un livello anticipato di tutela imponendo a qualsiasi soggetto che esercita un'attività che può determinare impatti negativi sull'ambiente di adottare misure che impediscano o limitino tali impatti prima che si verifichino anziché adottare soluzioni successive di tipo risarcitorio o riparatorio.

Il principio di **precauzione** si basa sul concetto di limitazione dei rischi compresi quelli basati su indizi e non su certezze scientifiche. Tale principio può invocarsi quando gli effetti potenzialmente pericolosi di un fenomeno sono stati identificati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, ma tale valutazione non consente di determinare il rischio con una sufficiente certezza<sup>14</sup>.

Il principio di precauzione si differenzia da quello di prevenzione perché, mentre il secondo opera quando gli effetti negativi di un comportamento sull'ambiente sono scientificamente prevedibili e pertanto è possibile prevenirli con i mezzi disponibili, quello di precauzione impone l'adozione di misure di cautela per evitare conseguenze dannose che *non* sono attualmente prevedibili.

Il principio di **chi inquina paga** sancisce che ogni impatto negativo sull'ambiente provocato dall'attività volontaria o involontaria dell'uomo costituisce un danno valutabile pari alla spesa necessaria per il ripristino oppure al deprezzamento del bene a seguito dell'impatto. Questo principio

<sup>13</sup> Art. 174 Trattato istitutivo della Comunità europea, Parte XIX -Ambiente “La politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale”.

<sup>14</sup> Come da Comunicazione della Commissione UE del 2 febbraio 2000 intitolata “Ricorso al principio di precauzione”

ha come finalità quella di tutelare l'ambiente e di imputare alle imprese dei costi derivanti dall'inquinamento da esse prodotto, costi che altrimenti ricadrebbero sulla collettività.

Il principio dello **sviluppo sostenibile** impone che lo sfruttamento delle risorse ambientali, la direzione degli investimenti, l'orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali devono essere coerenti con i bisogni futuri oltre che con quelli attuali<sup>15</sup>. Si tratta di principi riconosciuti a livello internazionale che rivestono un ruolo fondamentale nell'azione di tutela ambientale. Il rispetto dei principi non è vincolato a verifiche di carattere giurisdizionale o a sanzioni, essi entrano a far parte del diritto vigente senza bisogno di coercizione perché sono universalmente condivisi tanto che i giudici nel valutare problematiche ambientali hanno spesso sottolineato la mancata corrispondenza di un particolare comportamento a uno dei suddetti principi.

---

## 2. Natura dei reati

Gli illeciti o reati (atti che si pongono in contrasto con le norme di legge) si distinguono in penali amministrativi e possono essere commessi per dolo o per colpa.

Il dolo sussiste quando l'autore del reato agisce con volontà ed è cosciente delle conseguenze della sua azione od omissione.

La colpa sussiste quando l'autore del reato, pur agendo con volontà, non ha in alcun modo preso coscienza delle conseguenze della sua azione e, al tempo stesso, l'evento si verifica a causa della sua "negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero, a causa della sua inosservanza di leggi, regolamenti.

Esistono forme graduate di dolo:

- dal dolo premeditato (il più grave) al dolo eventuale (il meno grave)

e forme graduate di colpa:

- dalla colpa cosciente alla colpa incosciente

La linea di confine tra dolo e colpa, molto labile ma rilevante, si colloca concettualmente tra *dolo eventuale* e *colpa cosciente*.

Il primo si produce quando il soggetto ha previsto la possibilità del verificarsi dell'evento e ha accettato il rischio della sua verifica. Ad esempio esiste il rischio che il trasportatore dei rifiuti non sia autorizzato al ritiro e al trasporto degli stessi, ma dato che la Società "si affida alle sue capacità professionali"<sup>16</sup> e non si è mai verificato alcun problema col fornitore accetta il rischio che non sia autorizzato.

La seconda sussiste quando il soggetto ha previsto la possibilità del verificarsi dell'evento, ma ha agito con la convinzione che l'evento medesimo non si sarebbe prodotto.

L'esemplificazione di cui sopra (caso molto frequente in materia di gestione di rifiuti) consente di chiarire come la prevenzione o la gradazione della colpa (e la conseguente afflizione giuridica)

---

<sup>15</sup> Il *Rapporto Brundtland* pubblicato a seguito dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1983 così recitava: "Il compromesso tra l'espansione economica e la tutela ambientale è uno sviluppo che risponda alle necessità delle generazioni presenti senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie esigenze".

<sup>16</sup> Si richiama la sentenza della Corte di Appello di Perugia n. 249 del 28 maggio 2011 che ribadisce quanto consolidato in giurisprudenza in materia di *posizione di garanzia* del produttore dei rifiuti fino al loro smaltimento [Cassazione Penale SEZ. III n. 16016/2003, 21588/2004, 40618/2004, 18038/2007, 44291/2007] "è onere del produttore verificare in modo rigoroso che il soggetto al quale i rifiuti vengono conferiti per le ulteriori fasi, sia munito del necessario titolo autorizzativo, non potendo egli in alcun modo invocare la buona fede, ove non dimostri di aver fatto quanto era nelle sue possibilità per compiere quella verifica"

dipenda sempre dalla diligenza, prudenza, esperienza e osservanza delle leggi e regolamenti con cui si assolvono i doveri che competono a ciascuno.

In grande prevalenza, se si esclude il reato di attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti ex art. 260, i reati ambientali (dolosi o colposi) introdotti nel novero del D. Lgs. 231/01 sono di natura contravvenzionale, la cui caratteristica è quella di essere sanzionati a prescindere dalla condotta e dalla volontarietà del reo. Alcuni di essi sono intrinsecamente dolosi (ad esempio la predisposizione di un falso certificato di analisi dei rifiuti ex art. 258 e 260 bis) e altri intrinsecamente colposi, la diversità del comportamento del reo non rileva in ogni caso né ai fini della punibilità né a quelli dell'entità della pena.

A fronte della commissione degli illeciti penali o amministrativi sono previste *sanzioni*, applicate in relazione alla gravità e alle conseguenze del fatto del fatto, tra cui:

1. sospensione dell'attività e revoca (in caso di regime autorizzativo, AIA, AUA, scarichi ed emissioni)
2. sanzioni penali personali (arresto e/o ammenda per i reati contravvenzionali e reclusione o multa per illeciti penali) per il responsabile e/o per il titolare in quanto, secondo orientamento prevalente, è considerato soggetto in posizione di garanzia
3. sanzioni amministrative e pecuniarie.

---

### 3. Tutela risarcitoria

Quanto alla tutela risarcitoria dei danni contro l'ambiente<sup>17</sup> il D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, d'ora in poi TUA) dispone che l'operatore, definito come qualsiasi persona, fisica o giuridica, privata o pubblica, che esercita o controlla un'attività avente rilevanza ambientale oppure chi comunque eserciti potere decisionale sugli aspetti tecnici e finanziari di tale attività, compresi i titolari del permesso o dell'autorizzazione a svolgere detta attività, è tenuto al *ripristino* a sue spese della precedente situazione ovvero al *risarcimento* per equivalente patrimoniale dei costi degli interventi statali sostenuti per il ripristino stesso. In ogni caso ha l'obbligo di attivarsi anche quando solo vi sia il rischio significativo che si verifichi presto il danno ambientale. In particolare deve:

1. comunicare senza indugio tutti gli aspetti pertinenti il danno ambientale che si è verificato alle autorità competenti, ovvero Comune, Provincia e Regione, nonché Prefetto competente
2. adottare immediatamente tutte le iniziative applicabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno al fine di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana anche sulla base delle specifiche istruzioni formulate dalle autorità competenti;

---

### 4. Obblighi del Testo Unico Ambientale e di altre leggi di riferimento

Nel paragrafo sono riportati sinteticamente i principali obblighi di legge contenuti nel TUA e nel Decreto 35/2012 (istitutivo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, AUA).

Sono inoltre richiamati alcuni orientamenti giurisprudenziali in merito al perimetro di applicazione delle norme e alla identificazione della disciplina di riferimento.

---

<sup>17</sup> Danno ambientale: qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale e dell'utilità assicurata da quest'ultima (art. 300 TUA)

#### 4.1 Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

Nella tabella che segue sono riportate sinteticamente alcuni concetti base contenuti nella *Parte II del TUA - Autorizzazione Integrata Ambientale*.

<b>Destinatari</b>	I soggetti che svolgono alcune attività comprese tra: 1. attività energetiche 2. produzione e trasformazione dei metalli 3. industria dei prodotti minerali 4. industria chimica 5. gestione dei rifiuti 6. altre (concia pelli, macelli, trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari (diversi dal latte) ecc.).
<b>Contenuti dell'AIA</b>	L'autorizzazione è rilasciata, previa domanda presentata alle Autorità competenti ed è soggetta a rinnovo quinquennale. L'autorizzazione contiene i necessari requisiti di controllo delle emissioni, la metodologia e frequenza delle misurazioni e l'obbligo di comunicazione dei dati necessari alla verifica di conformità delle emissioni da parte delle autorità competenti. L'AIA contiene i valori limite di emissione nell'aria (polveri, ossidi di carbonio, amianto, ecc.) e nelle acque (composti organofosorici, cianuri ecc.)
<b>Obblighi informativi del gestore</b>	Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'AIA ne dà comunicazione all'autorità competente. A far data dal ricevimento della comunicazione, il gestore è tenuto a trasmettere all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'AIA e a segnalare inconvenienti e incidenti.
<b>Controlli</b>	I controlli ex post del rispetto delle condizioni dell'autorizzazione sono svolti dalle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente secondo quanto previsto nell'autorizzazione stessa. I controlli riguardano: a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione b) la regolarità dei controlli a carico del gestore c) l'ottemperanza agli obblighi di inconvenienti o incidenti con impatto sull'ambiente
<b>Sanzioni</b>	In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'autorità competente procede, secondo la gravità delle infrazioni: a) alla diffida ad adempiere b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto in caso di mancato adempimento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo e di danno d) alla comminazione di sanzioni amministrative e pecuniarie.
<b>Rilevanza 231/01</b>	Gli inadempimenti alla disciplina AIA non contemplano fattispecie annoverate tra i reati 231/01 <sup>18</sup> .

#### 4.2 Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Il 15 febbraio 2013 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto 35/2012 (Decreto Semplificazioni) che istituisce l'AUA (autorizzazione unica ambientale) per le piccole e medie imprese. In un unico procedimento saranno raccolte fino a 7 autorizzazioni ambientali che prima dovevano essere ottenute singolarmente (autorizzazione agli scarichi idrici; comunicazione preventiva per l'uso delle acque reflue; autorizzazione alle emissioni in atmosfera; autorizzazione generale per le imprese con emissioni modeste; nulla osta sull'impatto acustico; autorizzazione all'uso di fanghi in agricoltura; comunicazione sull'autosmaltimento e sul recupero dei rifiuti). Per chiedere l'AUA basterà presentare una domanda allo Sportello unico attività produttive (SUAP).

In base al regolamento, l'AUA ha validità per 15 anni e la richiesta di rinnovo deve pervenire al SUAP sei mesi prima della scadenza.

<sup>18</sup> Tuttavia non può escludersi che nell'ambito delle comunicazioni e/o della documentazione richiesta dall'autorità possa configurarsi il reato di truffa attraverso omissioni (informativa), artifici e raggiri tali da indurre in errore le autorità competenti al fine di ottenere (o mantenere) un beneficio (l'AIA) altrimenti non dovuto.

### 4.3 Scarichi

Nella tabella che segue sono riportate sinteticamente le definizioni, i concetti base contenuti nella Parte III del TUA – Tutela delle acque dall'inquinamento e gli orientamenti giurisprudenziali sul perimetro di applicazione delle norme.

<b>Scarico</b>	qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo recettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
<b>Acque reflue industriali</b>	qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse da quelle domestiche e meteoriche di dilavamento
<b>Valore limite di emissione</b>	limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, massa per unità di prodotto, massa per unità di tempo. Si applica di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto senza tener conto dell'eventuale diluizione.
<b>Differenza tra reflui allo stato liquido e rifiuti</b>	La Suprema Corte (Cass. Pen. N. 2358 del 1999) ha sostenuto che sono sottoposti alla disciplina delle acque reflue i <u>sol</u> i scarichi diretti, convogliati o convogliabili tramite condotta nel sistema idrico recettore. L'interruzione del nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo idrico ricettore riconduce le acque reflue nella disciplina dei rifiuti (con sanzioni più severe).
<b>Regime autorizzativo e tabellare</b>	L'autorizzazione allo scarico compete alla Provincia o all'ATO, salvo diversa disciplina regionale. L'autorizzazione è subordinata al rispetto dei valori limite tabellari (allegato 5 Parte III TUA) in relazione alle seguenti disposizioni: 1. Gli scarichi in corpi d'acqua superficiali di acque reflue urbane provenienti da impianti di trattamento devono rispettare i limiti delle tabelle 1 e 2; l'allegato 5 dispone inoltre che il sistema di controllo a campione stabilito dalle autorità competente in sede autorizzativa deve essere effettuato come <i>autocontrollo</i> dai gestori stessi 2. Gli scarichi di acque reflue industriali devono rispettare i limiti definiti in tabella 3 salvo diverse disposizioni delle regioni 3. Gli scarichi sul suolo sono di carattere eccezionale e ove autorizzati devono avvenire nel rispetto dei limiti della tabella 4
<b>Autocontrollo</b>	1) il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso per ispezioni e campionamento ai luoghi dai quali origina lo scarico 2) i campionamenti sono effettuati dal Gestore del SII secondo le modalità previste dalla convenzione con l'ATO e con riferimento a quantitativi delle sostanze nocive (cadmio, mercurio, bario, ferro, cianuro, ecc.). di cui all'Allegato 5 parte III, attraverso un sistema di campionamento stratificato (numero, periodicità, eccezioni, cicli produttivi) contenuto nell'autorizzazione.
<b>Inadempimenti e sanzioni</b>	Sono puniti gli scarichi non autorizzati o con autorizzazione scaduta. Sono puniti gli scarichi che superano i limiti tabellari con sanzioni più grave se il superamento riguarda le sostanze pericolose (si veda art. 137 TUA)
<b>Rilevanza 231/01</b>	Hanno rilevanza 231 i commi 2, 3 5, 11 e 13 dell'art. 137 TUA che riguardano il superamento dei limiti tabellari per le sostanze pericolose.

### 4.4 Rifiuti

Nella tabella che segue sono riportati sinteticamente alcune definizioni e concetti base contenuti nella Parte IV del TUA *Gestione dei rifiuti* e gli orientamenti giurisprudenziali in materia.

<b>Rifiuto</b>	qualsiasi oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. Secondo l'origine i rifiuti si classificano in rifiuti urbani e speciali, secondo la pericolosità in rifiuti pericolosi (ad es. tossico, corrosivo, cancerogeno, ecotossico ecc.) e non pericolosi.
<b>Sottoprodotto</b>	qualsiasi sostanza originata da un processo di produzione non direttamente destinato alla sua produzione, che sarà riutilizzata con o senza ulteriori trattamenti; essi pertanto non rientrano nella categoria dei rifiuti.
<b>Produttore</b>	il soggetto la cui attività produce rifiuti o il soggetto che effettua operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che modificano natura o composizione dei rifiuti originari.
<b>Detentore</b>	Il produttore dei rifiuti o la persona fisica e giuridica che ne è in possesso. In questa definizione non rientra il trasportatore

<b>Commerciante</b>	qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente al fine di acquistare e vendere rifiuti
<b>Recupero e smaltimento dei rifiuti</b>	i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento e recupero devono essere autorizzati dalla Regione. La Regione procede alla valutazione e all'istruttoria con l'ausilio dell'ARPA e rilascia l'autorizzazione. L'autorizzazione, valida per 10 anni, contiene: 1) tipi e quantitativi di rifiuti che possono essere trattati, 2) il metodo di trattamento e di recupero 3) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza e igiene ambientale 4) le modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato, 5) i valori limite di emissione degli impianti. Il gestore degli impianti è iscritto all'Albo dei Gestori Ambientali.
<b>Responsabilizzazione e cooperazione dei soggetti coinvolti nella disciplina dei rifiuti</b>	Sono sanciti all'art. 178 i principi di responsabilizzazione e cooperazione dei soggetti coinvolti nella disciplina dei rifiuti. La Cassazione ha stabilito che la responsabilità di un soggetto coinvolto nella gestione dei rifiuti sussiste nonostante il pieno rispetto da parte sia di tutte le prescrizioni della normativa se con il suo comportamento abbia comunque agevolato la condotta illecita di altri. La Corte ha condannato il soggetto per il suo comportamento omissivo in riferimento ai doveri di vigilanza e controllo che ha agevolato l'altrui commissione di illeciti.
<b>Tracciabilità</b>	Ai sensi dell'art. 188 bis deve essere garantita la tracciabilità dei rifiuti dalla produzione alla destinazione finale: a) tramite il sistema SISTRI b) nel rispetto degli obblighi del registro di carico e scarico di cui all'art. 190.
<b>Sanzioni</b>	§ par. 3.4.2
<b>Rilevanza 231/01</b>	

#### 4.4.1 Responsabilità del *produttore di rifiuti*

Ai sensi dell'art. 188 del TUA il produttore iniziale di rifiuti conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti a uno dei soggetti autorizzati, tale responsabilità di regola comunque sussiste.

Tale responsabilità rimane limitata alla propria sfera di competenza solo **a)** qualora gli altri soggetti siano iscritti e abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di tracciabilità SISTRI (rifiuti pericolosi) **b)** ovvero (al di fuori del concorso di persone nel fatto illecito) per i soggetti non iscritti qualora:

- i) abbiano conferito i rifiuti a al servizio pubblico previa convenzione
- ii) a seguito del conferimento a soggetti autorizzati alle attività di recupero e smaltimento a condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui all'art. 193, controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro 3 mesi dalla data di conferimento al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario.

Ne consegue che il produttore di rifiuti ha l'obbligo di:

- 1)** verificare che il trasportatore dei rifiuti sia autorizzato (cioè iscritto all'Albo dei Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212), l'autorizzazione del trasportatore sia valida per il tipo di rifiuto (codice CER) consegnato, gli automezzi utilizzati dal trasportatore siano quelli specificamente indicati nell'autorizzazione (numero di targa)
- 2)** compilare il registro di carico e scarico secondo le norme di legge
- 3)** conservare la copia del c.d. formulario di identificazione (nome e indirizzo del produttore, origine, tipologia, e quantità del rifiuto, impianto di destinazione, data e percorso dell'instradamento, nome e indirizzo del destinatario) rilasciata dal trasportatore
- 4)** segnalare alla Provincia la mancata ricezione della cd. IV copia del FIR da parte dello smaltitore entro 3 mesi dalla data di conferimento al trasportatore.

#### 4.4.2 Fattispecie sanzionate

<b>Abbandono dei rifiuti</b>	sono vietati ●l'abbandono e il deposito incontrollato sul suolo ● l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o liquido nelle acque superficiali o sotterranee
<b>Gestione dei rifiuti non autorizzata</b>	● è vietata l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione (AIA o altre), iscrizione (albi nazionali) o comunicazione ● è vietato l'esercizio di discarica non autorizzata ● è vietata la miscelazione dei rifiuti ● è vietato il deposito temporaneo presso i luoghi di produzione di rifiuti sanitari pericolosi
<b>Bonifica dei siti (art. 257 TUA)</b>	E' punito l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio
<b>Traffico illecito di rifiuti (art. 259 TUA)</b>	E' punito il trasferimento a fini di smaltimento o di recupero dallo Stato di appartenenza a un altro Stato.
<b>Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti (art. 260 TUA)</b>	E' punito chiunque con più operazioni o con attività continuative organizzative gestisce ingenti quantità di rifiuti.
<b>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</b>	Sono puniti: 1) la mancata o incompleta tenuta dei registri carico e scarico in caso di non adesione volontaria al SISTRI 2) il trasporto senza copia del formulario o con dati incompleti inesatti 3) la predisposizione del certificato di analisi dei rifiuti con false indicazioni su natura, composizione e caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti o l'uso di un certificato falso. In merito al regime SISTRI sono puniti 4) i soggetti obbligati che omettono l'iscrizione
<b>Rilevanza 231/01</b>	Rilevano ai fini 231 l'attività di gestione di rifiuti non organizzata, l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee anche con sostanze pericolose, il trasporto dei rifiuti senza formulario, il traffico illecito di rifiuti, l'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti e la violazione del sistema SISTRI.

#### 4.5 Emissioni in atmosfera

Nella tabella che segue sono riportate sinteticamente alcune definizioni e concetti base contenuti nella Parte V del TUA Emissioni in atmosfera.

<b>Emissione in atmosfera</b>	qualsiasi sostanza solida liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico
<b>Autorizzazione</b>	la norma stabilisce che "per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta un'autorizzazione". La domanda di autorizzazione deve essere accompagnata dal progetto con indicazione degli impianti, delle tecniche adottate per limitare le emissioni, ecc. L'autorizzazione stabilisce tra l'altro a) per le emissioni tecnicamente convogliabili le modalità di captazione e convogliamento b) per le emissioni convogliate (o per le quali è stato disposto il convogliamento) i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento, ecc. c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni per attenuarne il contenimento. L'Autorizzazione ha durata 15 anni.
<b>Inadempimenti e sanzioni</b>	Sono punite le emissioni degli stabilimenti senza autorizzazione o con l'autorizzazione scaduta/revocata e le violazioni dei limiti tabellari prescritti nell'autorizzazione stessa o nel TUA. Se i valori limiti sono contenuti nell'AIA si applicano le sanzioni dell'AIA (diffida ad adempiere, diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, revoca dell'autorizzazione e chiusura dell'impianto in caso di mancato adempimento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo e di danno, comminazione di sanzioni amministrative e pecuniarie.
<b>Rilevanza 231/01</b>	Rileva ai fini 231 il superamento dei limiti tabellari che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 co. 4)

---

## Parte Seconda

### 1. Fattispecie criminose

Nella realtà di Valore Ambiente le fonti di rischio più rilevanti che possono determinare un'interazione invasiva con l'ambiente, quali a titolo esemplificativo lo scarico di acque reflue industriali e la produzione o la gestione di rifiuti pericolosi rivenienti da processi ad alto rischio (chimico, industriale, meccanico, di trasformazione ecc.) sono assenti.

Tra i reati previsti all'art. 25 undecies<sup>19</sup> del Decreto 231 pertanto, quelli che potrebbero configurarsi nella realtà aziendale sono:

#### 1.1 Scarichi

**art. 137 Sanzioni penali** relativo a scarichi non autorizzati (Parte III Norme in materia di **DIFESA DEL SUOLO**<sup>20</sup>) e dell'**art. 257 Bonifica dei siti** (Parte IV Norme in materia di **GESTIONE DEI RIFIUTI**).

La fattispecie prevista all'art. 137 punisce

chiunque, contravvenendo alle prescrizioni precedenti, apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali (di sostanze pericolose):

- senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata;
- senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4.;
- superando valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1.

In relazione a quanto sopra con estensione anche alle sostanze non pericolose, ai sensi dell'art. 257 è punito "chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti, con aggravio della pena se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose".

#### 1.2 Rifiuti

**Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256 TUA)**

La fattispecie punisce

---

<sup>19</sup> Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, Scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali vietati da Convenzioni internazionali ratificate e vigenti in Italia, Attività di gestione di rifiuti non autorizzata, Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, Traffico illecito di rifiuti, Gestione degli impianti che generano emissioni in atmosfera in violazione ai valori limite e alle prescrizioni, Bonifica dei siti, Apertura o effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o in seguito a sospensione o revoca dell'autorizzazione, Scarico di acque reflue industriali in violazione dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A dell'Allegato 5, Scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in violazione agli art. 103 e 104, Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, Reati previsti dalla l. 150/1992 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, Reati previsti dall'art. 3 della legge 549/1993 sulle misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, D. Lgs. 202/07 art. 8 inquinamento doloso art. 9 - Inquinamento colposo.

<sup>20</sup> Sez. 2 Tutela delle acque, Titolo V Sanzioni, Capo II

- Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti (pericolosi e non) in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216. Le stesse pene si applicano ai «titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.»
- Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi e non.
- Chiunque non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o non abbia i requisiti o le condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
- Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti.
- Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231 (Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209), co. 7, 8 e 9, 233 (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti), co. 12 e 13, e 234 (Consorzio nazionali per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene), co. 14

***Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 co.4 TUA) ovvero del Sistema Informatico di Controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis co. 6 TUA)***

La prima fattispecie punisce

“le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemila trecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto

La seconda punisce

“Colui che nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti (pericolosi e non) con la copia cartacea della scheda SISTRI- Area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti; o che fa uso, durante il trasporto, di un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti trasportati. Il trasportatore che accompagna il trasporto dei rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI- area movimentazione fraudolentemente alterata”.

***Traffico illecito di rifiuti (art. 259 co. 1 TUA) e Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 TUA)***

La prima fattispecie punisce

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 Reg. CEE 1 febbraio 1993, n. 259<sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup> Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:

La seconda punisce

Chiunque, al fine di perseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantità di rifiuti.

### 1.3 Emissioni in atmosfera

#### **Superamento dei valori limite di emissione e di qualità dell'aria (art. 279 co. 5 TUA)**

La fattispecie punisce

Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione previsti dalla normativa in modo tale determinare anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.

---

## 2. Ruoli e responsabilità interne

Le funzioni e i ruoli di prevenzione e controllo che nel loro complesso concorrono a realizzare condizioni di prevenzione e identificazione delle situazioni a rischio di reato sono in generale i seguenti:

1. l'Organo Amministrativo
2. il Direttore Generale che, per quanto rileva ai fini della presente Sezione ha il compito di:
  - a. coordinare le attività propedeutiche alla stipula e gestione con SIA Srl del contratto di servizio per la gestione della discarica
  - b. coordinare da un punto di vista tecnico-operativo la **Divisione Igiene Ambientale** per l'attuazione dei Piani di Intervento previsti nel Piano Finanziario per il miglioramento del servizio per la riorganizzazione della raccolta, il miglioramento dell'igiene del suolo e la razionalizzazione del trattamento.
3. i Procuratori speciali
4. il Collegio sindacale per gli obblighi di garanzia ex art. 2403.

Sono comunque tenuti a informare tempestivamente i diretti superiori ovvero gli organi deputati istituzionalmente al controllo tutti coloro che sono in possesso di informazioni relative al rischio di commissione di reato o alla sua avvenuta consumazione.

---

## 3. Politica ambientale adottata da Valore Ambiente

Nello svolgimento dell'attività aziendale Valore Ambiente adotta e diffonde una politica volta alla tutela ambientale attraverso i seguenti indirizzi e linee di azione:

- rispettare la normativa ambientale applicabile, tenendo continuamente aggiornato il personale sulle evoluzioni normative;
- gestire efficacemente e tenere sotto controllo le attività implicate nella produzione di rifiuti di qualunque genere e garantire un corretto trattamento degli stessi sino al conferimento al trasportatore autorizzato

- 
- a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate in conformità al Regolamento
  - b) effettuata senza il consenso delle autorità interessate in conformità al Regolamento
  - c) effettuata con il consenso delle autorità ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode
  - d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento
  - e) che comporti uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali
  - f) che violi le disposizioni degli artt. 14, 16, 19 e 21 del Regolamento

- monitorare, analizzare e valutare periodicamente gli impatti ambientali generati nello svolgimento delle proprie attività, approfondendone i livelli di rischio ed individuando le opportune misure di prevenzione e controllo;
- informare, formare e sensibilizzare il personale affinché sia attuata una corretta gestione delle problematiche ambientali, in applicazione delle procedure e secondo comportamenti coerenti con la Politica Ambientale;
- utilizzare le migliori tecnologie disponibili ed economicamente attuabili per sostenere adeguatamente gli obiettivi ambientali;
- analizzare e valutare preventivamente gli effetti ambientali originati da nuove attività o servizi.

---

#### 4. Presidi interni

L'attività di core di spazzamento del suolo pubblico e di raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Vicenza svolta per conto della capogruppo AIM è teoricamente per sua natura esposta ai reati ambientali in caso di svolgimento della stessa in modo non conforme alle norme poste a tutela dell'ambiente.

All'esito dell'assessment effettuato è emerso tuttavia che l'azienda dispone di un adeguato monitoraggio interno ed esterno dello svolgimento delle attività che riducono sensibilmente la possibilità di commissione di reati che possano concretizzarsi in un interesse o vantaggio rilevante.

I presidi interni sono in generale costituiti da:

- a) identificazione e attribuzione di poteri e compiti a un Responsabile in materia ambientale
- b) identificazione/aggiornamento delle fonti di rischio
- c) designazione degli addetti al monitoraggio
- d) formazione degli addetti sulle attività che possono determinare un impatto ambientale
- e) gestione delle eccezioni e reporting della anomalie

Al Responsabile sono attribuiti i seguenti compiti

1. segnalare al DG eventuali cambiamenti intervenuti nell'organizzazione che possano causare un impatto ambientale non previsto
2. identificare e aggiornare le fonti di rischio
3. verificare la corretta applicazione della normativa applicabile
4. identificare le attività che possono avere impatti ambientali significativi e contestualizzare, se del caso, la presente Sezione
5. provvedere alla formazione dei suoi sottoposti
6. monitorare le attività che possono generare rifiuti anche solo potenzialmente pericolosi
7. proporre al DG ogni provvedimento reputato necessario al rispetto delle leggi e adottare d'iniziativa ogni provvedimento d'urgenza

Valore Ambiente ha ottenuto le certificazioni ISO 9001/2008 e 14001 in merito al Sistema di Gestione Ambientale adottato<sup>22</sup> che costituisce parte integrante della presente Sezione e non esistono

---

<sup>22</sup> Si sottolinea poi come con l'approvazione del Piano Finanziario 2011 il modello organizzativo vigente sia stato aggiornato e adeguato agli obiettivi fissati dal Testo Unico Ambientale con particolare riferimento a raggiungimento del livello di differenziazione al 65% entro il 2012; adozione di sistemi compatibili con la tariffazione puntuale; e ai seguenti principi informativi

precedenti storici su contestazioni effettuate da Pubbliche Autorità nei confronti di Valore Ambiente per lo svolgimento del servizio in modo non conforme alle norme poste a tutela dell'ambiente.

A ulteriore presidio dei rischi:

- a) Il Direttore Generale riferisce qualsiasi anomalia nella gestione del servizio che possa far incorrere la società in situazioni a rischio reato all'AU e al collegio sindacale.
- b) La documentazione relativa a controversie in corso con la PA deve essere archiviata in modo da consentire tutti i controlli formali e di merito dell'OdV.
- c) Ogni eventuale controversia o contenzioso sorto nei confronti del Comune si osserverà quanto contenuto nella Sezione A par. 4.

---

## 5. Sistema informativo verso l'OdV

I responsabili interni, con periodicità almeno trimestrale, trasmettono all'OdV un report contenente:

- ♦ esiti dei controlli svolti, in caso di eccezioni riscontrate
- ♦ i risultati delle ispezioni effettuate dagli Enti preposti alla vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia ambientale e i provvedimenti adottati dagli stessi enti, nonché delle conseguenti azioni correttive attuate;
- ♦ ogni informazione su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure, nonché alle norme generali e specifiche in materia ambientale.

---

ATO rifiuti e primi indirizzi di coordinamento con il quadro legislativo complessivo dell'area ambiente; compatibilità con il contesto urbanistico; controllo del fattore di produttività per la sostenibilità economica del sistema; adeguamento dei fattori dell'organizzazione (organizzazione del lavoro, patrimonio aziendale, strutture e mezzi). Il modello adottato dal Comune di Vicenza è stato inoltre validato dal Piano d'Ambito adottato dall'Assemblea dei Comuni appartenenti all'ATO Vicentino RU.

Rispetto al Piano Finanziario 2012 sono stati poi raggiunti i seguenti obiettivi:

- completamento dell'attivazione della raccolta "porta a porta" su tutta l'area esterna, dal nucleo dei quartieri fino ai confini comunali
- attivazione della raccolta "porta a porta" di carta e plastica nei tratti terminali dell'area esterna (case sparse)
- attivazione della raccolta "porta a porta" estesa di carta plastica e residuale nell'intero quartiere di Laghetto
- attivazione del sistema di accesso controllato (calotta) con identificazione dell'utente in diversi quartieri. Alcuni fattori indicativi dei risultati raggiunti nel 2012 sono:
- con il mese di dicembre è stato sostanzialmente raggiunto l'indice di separazione del 65%;
- prosegue la tendenza alla riduzione dei rifiuti residuali smaltiti. Rispetto alle 35.400 t del 2010 e alle 32.400 t., smaltite nel 2011, il dato finale 2012 si è attestato poco sopra le 28.000 t con una riduzione del 13%;
- il rifiuto avviato a discarica rappresenta ormai meno del 15% del totale del rifiuto smaltito, ovvero poco più del 6% del totale dei rifiuti prodotti.

---

## Premessa

La presente Sezione dedicata ai delitti informatici e al trattamento illecito dei dati è suddivisa nei seguenti paragrafi:

1. **Fattispecie criminose rilevanti**; contiene la descrizione delle fattispecie criminose rilevanti richiamate dall'art. 24 bis
2. **Aree sensibili**; volto all'identificazione delle aree sensibili
3. **Delitti informatici e Codice della Privacy**; richiama i presidi adottati in conformità alla normativa sulla privacy, estendendone la validità per la prevenzione dei reati informatici
4. **Obblighi di comunicazione all'OdV**; richiama gli obblighi di comunicazione all'OdV.

---

## 1. Fattispecie criminose rilevanti

### ❖ **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)**

*"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni....."*

Tale delitto, che è di mera condotta, si perfeziona con la violazione del domicilio informatico senza che sia necessario che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare e violare la riservatezza dei dati dei legittimi utenti.

Nella Convenzione del 2001 del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, di cui la Legge 48/2008 ne è l'attuazione, si precisa che per "sistema informatico" si intende qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica di dati. La stessa Convenzione chiarisce che per "dato informatico" si intende qualunque presentazione di fatti, informazioni o concetti in forma suscettibile di essere utilizzata in un sistema computerizzato, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informativo di svolgere una funzione.

### ❖ **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)**

*La fattispecie di reato punisce chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe. La stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al punto precedente.*

### ❖ **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)**

*La fattispecie di reato punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico ovvero intercorrenti tra più sistemi.*

### ❖ **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)**

*La fattispecie di reato punisce chiunque commette un fatto diretto a distruggere , deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi, informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.*

❖ **Danneggiamento di informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)**

*Tale fattispecie di reato punisce chiunque, mediante le condotte di cui all'art 635 bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione dei dati, informazioni o programmi, rende, il tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.*

\* \* \*

Gli articoli summenzionati, previsti nel comma 1 dell'art. 24 bis hanno come fattore comune il danneggiamento informatico: si parla di danneggiamento informatico quando, considerando la componente hardware e software, interviene una modifica tale da impedirne il funzionamento, anche solo parziale.

❖ **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art 615 quater c.p.)**

*La fattispecie punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.*

❖ **Diffusione ed installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)**

*La fattispecie di reato punisce chiunque diffonde o comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente lo scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.*

\* \* \*

I due articoli summenzionati, previsti nel comma 2 dell'art. 24 bis hanno come fattore comune la detenzione o diffusione di codici o programmi atti al danneggiamento informatico. Gli artt. 615 quater e quinquies possono essere considerati accessori ai precedenti artt. 615 ter, 635 bis, ter e quater: la detenzione o dissezione di codici di accesso o la detenzione o diffusione di programmi o dispositivi diretti a danneggiare o interrompere un sistema telematico, di per sé non compiono alcun danneggiamento, se non utilizzati per un accesso abusivo ad un sistema o nella gestione di una intercettazione di informazioni.

❖ **Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art 419 bis c.p.)**

*Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.*

❖ **Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)**

*La Fattispecie punisce il certificatore che, violando gli obblighi previsti dall'art. 32 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.lgs 82/2005 e succ. mod., per il rilascio di un certificato, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.*

---

## **2. Aree sensibili**

La società risulta essere esposta al rischio di commissione dei reati descritti nello svolgimento delle seguenti attività:

- creazione, gestione e diffusione di documenti informatici
- accesso e gestione di sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza
- installazione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

---

## **3. Delitti informatici e Codice della Privacy**

La compliance alle disposizioni contenute nel Codice della Privacy sul trattamento di dati personali mediante l'impiego di risorse informatiche rappresenta un valido strumento per impostare gli accorgimenti organizzativi utili alla prevenzione dei reati informatici. La mancanza di adeguate misure di protezione dei sistemi, degli archivi e dei dati potrebbe tradursi infatti, in accesso non autorizzato, in comunicazione e diffusione improprie, alterazione, perdita temporanea o definitiva di informazioni ecc. e creare i presupposti non solo per la violazione alla disciplina sulla privacy (trattamento illecito dei dati), ma anche di reati informatici.

La Società, pertanto, ispirandosi ai principi di necessità, correttezza e segretezza enunciati nel Codice della Privacy, adotta un adeguato sistema di sicurezza basato su:

- regolamentazione dei comportamenti
- formazione obbligatoria
- controllo del personale interno ed esterno

che rappresenta un valido strumento per contrastare i rischi di:

- distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali oggetto del trattamento;
- accesso non autorizzato;
- trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Ciò premesso, qui di seguito si elencano i ruoli, le misure di sicurezza e le regole di comportamento richiamate dalle Linee Guida del Garante della Privacy del 1° marzo 2007 adottate da Valore Ambiente per assicurare il corretto utilizzo, nel rapporto di lavoro, delle risorse informatiche.

---

### **3.1 Ruoli e responsabilità**

L'Amministratore Unico di Valore Ambiente ha nominato il Responsabile del trattamento dati ai sensi del D. Lgs. 196/03, il quale, al fine di assicurare la funzionalità e il corretto impiego da parte degli utenti delle risorse informatiche:

- individua tutte le funzioni potenzialmente collegabili al rischio di reati informatici
- valuta il grado di rischio di commissione dei reati da parte del personale o di soggetti esterni (consulenti, agenti ecc.)
- ne definisce le modalità d'uso nell'organizzazione dell'attività lavorativa;

- adotta idonee misure di sicurezza, di tipo organizzativo e tecnologico per garantire la disponibilità e l'integrità di sistemi informativi e di dati e per prevenire utilizzi indebiti che possono essere fonte di responsabilità;
  - monitora il corretto impiego degli strumenti informatici, rispettando ad ogni modo, il divieto di installare *“apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori”* (art. 4, primo comma, l. n. 300/1970), tra cui sono certamente comprese strumentazioni *hardware* e *software* mirate al controllo dell'utente attraverso ad esempio:
    - la lettura e la registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica
    - la riproduzione ed eventuale memorizzazione sistematica delle pagine web visualizzate dal lavoratore
    - la lettura e la registrazione dei caratteri inseriti tramite la tastiera o analogo dispositivo
    - l'analisi occulta di computer portatili affidati in uso
  - elabora un Regolamento Interno relativo a:
    - utilizzo del personal computer
    - utilizzo della rete interna aziendale
    - assegnazione e gestione delle password
    - utilizzo del servizio di posta elettronica
    - accesso a particolari informazioni
    - prescrizioni sulla sicurezza dei dati e dei sistemi
    - utilizzo e conservazione dei supporti rimovibili
    - uso della rete internet e dei relativi servizi
    - policy in materia di privacy
  - osserva e garantisce il rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento;
  - aggiorna il Regolamento aziendale al verificarsi di eventi tali da pregiudicarne l'efficacia (modifiche legislative e regolamentari, mutamenti della struttura aziendale e delle funzioni coinvolte nello svolgimento dell'attività ecc.);
  - denuncia eventuali accessi al sistema informatico aziendale da parte di hackers
  - rende consapevoli i lavoratori delle potenzialità degli strumenti e dei programmi elettronici implementati dall'azienda, attraverso un'attività di formazione obbligatoria che illustra:
    - i rischi che incombono sui dati,
    - le misure disponibili per prevenire eventi dannosi
    - i profili della disciplina sulla privacy più rilevanti in rapporto alle relative attività
    - le responsabilità che ne derivano
- e che viene implementata al momento dell'assunzione, in occasione di cambiamenti di mansioni e in relazione all'introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento dei dati personali.

---

## **3.2 Utilizzo delle risorse informatiche**

### 3.2.1 Posta elettronica

Il servizio di posta elettronica è disponibile per ogni dipendente in forma centralizzata e protetta.

Conformemente alle Linee Guida sopra richiamate, Valore Ambiente adotta un regolamento contenente le norme per il corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali, contenente le seguenti misure:

- a. messa a disposizione di ciascun lavoratore di apposite funzionalità di sistema che consentono di inviare automaticamente in caso di assenze programmate messaggi di risposta che contengano le coordinate di un altro soggetto o altre utili modalità di contatto presso l'azienda;
- b. consentire che, qualora si debba conoscere i contenuti dei messaggi di posta elettronica in caso di assenza improvvisa o prolungata e per necessità lavorative, l'interessato sia messo in grado di delegare un collega a verificare il contenuto dei messaggi e a inoltrare quelli significativi per l'attività lavorativa;
- c. inserzione nei messaggi di un avvertimento ai destinatari nel quale sia dichiarata l'eventuale natura non personale del messaggio e sia specificato se le risposte potranno essere conosciute nell'organizzazione di appartenenza del mittente.

In relazione all'impiego della posta elettronica, ciascun lavoratore:

- non può destinare le caselle di posta elettronica aziendale ad un uso privato o per diffondere o archiviare annunci pubblicitari, promozionali e/o programmi pericolosi non inerenti all'attività lavorativa (inclusi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, virus, codici personali e materiale politico o simile);
- evita la divulgazione degli indirizzi destinati alla ricezione di comunicazioni ufficiali;
- deve cercare di proteggere il proprio computer da virus e altri inconvenienti, evitando di aprire file allegati alle mail, se non attesi, anche se il mittente è conosciuto.

### 3.2.2 Internet e relativi servizi

L'utilizzo di internet deve avvenire nel rispetto della legge, dei principi di etica professionale ed unicamente a fini aziendali, al solo scopo di coadiuvare l'utilizzatore nell'esercizio delle proprie mansioni e non per questioni personali.

L'uso imprudente di alcuni servizi della rete internet, ancorché nell'ambito della normale attività aziendale, può essere fonte di particolari minacce alla sicurezza dei dati e dell'immagine aziendale.

Conformemente alle Linee Guida, Valore Ambiente adotta le seguenti misure:

- individuazione di categorie di siti considerati correlati o meno con la prestazione lavorativa;
- configurazione di sistemi o utilizzo di filtri che prevengano determinate operazioni, reputate estranee all'attività lavorativa, quali l'*upload* o l'accesso a determinati siti (inseriti in una sorta di *black list*) e/o il *download* di *file* o *software* aventi particolari caratteristiche (dimensionali o di tipologia di dato);
- eventuale conservazione nel tempo dei dati strettamente limitata al perseguimento di finalità organizzative, produttive e di sicurezza.

In relazione all'impiego di internet, ogni utente:

- deve evitare lo scaricamento (*upload* e/o *download*) di file e/o programmi software, anche gratuiti, se non per esigenze strettamente aziendali e fatti salvi i casi di esplicita autorizzazione della Direzione;
- non può effettuare transazioni finanziarie di ogni genere, ivi comprese le operazioni di remote banking, acquisti online e simili, salvo i casi direttamente autorizzati dalla Direzione competente e con il rispetto delle normali procedure degli acquisti;

- non può partecipare a forum non aziendali, né utilizzare chat-line, bacheche elettroniche anche utilizzando pseudonimi e, più in generale, qualunque utilizzo di servizi Internet, attuali o futuri, non strettamente inerenti all'attività aziendale;
- non può accedere a servizi con finalità ludiche o estranei all'attività per tempi eccessivamente prolungati e comunque durante l'orario di servizio;
- non può manomettere o creare nuovi collegamenti (internet);
- deve evitare di condividere file su internet, in quanto tale operazione significa lasciare una "porta aperta" a virus e a particolari software (spyware, key logger) che inviano, a chi li realizza, informazioni personali a insaputa dell'utente;
- non deve fornire informazioni personali a siti sospetti, verificando sempre la sicurezza del sito, mediante la presenza del prefisso "<https://>" nell'indirizzo web e dell'icona "lucchetto chiuso" nella barra degli strumenti;
- non può visualizzare, archiviare, trasmettere o scaricare materiale fraudolento, pornografico, osceno, diffamatorio, intimidatorio e/o illegale. La società e le sue rappresentanze locali non si assumono alcuna responsabilità a riguardo.

### 3.2.3 Uso del Personal Computer

L'utente è responsabile delle macchine a esso affidate per quanto riguarda la conservazione, l'efficienza, la regolarità di funzionamento e la pulizia. Ogni pc, in qualunque configurazione, viene consegnato all'utente dotato di tutto ciò che necessita per il corretto funzionamento sia per quanto riguarda hardware che software. Infatti, tutti i computer aziendali sono protetti mediante:

- un *software antivirus* che:
  - protegge in tempo reale e quotidianamente il computer e i dati letti/scritti
  - verifica che tutte le informazioni presenti nei dischi siano libere da virus
  - aggiorna automaticamente il dizionario dei virus ad ogni collegamento alla Intranet aziendale
  - gestisce e rende visibile centralmente lo stato dei computer
  - distribuisce gli aggiornamenti mediante i server di sede
  - è attivo per qualsiasi file che entra sul computer
- una o più *password* di accesso, così come previsto dalle misure minime di sicurezza regolate dal Codice. Le password assegnate:
  - devono essere composte da almeno X caratteri alfanumerici, oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo consenta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito
  - non devono contenere riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato e devono essere periodicamente modificate. Il dipendente ha l'obbligo di comunicare al suo diretto superiore gerarchico la password adottata e modificata in busta chiusa, firmata e datata di suo pugno. Questi, in caso di emergenza e/o di assenza del lavoratore, avrà il diritto di accedere al computer del dipendente e ai suoi contenuti per esigenze di carattere lavorativo, utilizzando la password comunicata
  - sono personali e non devono essere divulgate a terzi ed all'esterno dell'azienda
  - devono essere custodite dall'assegnatario con la massima diligenza

- dispositivi di filtraggio (firewall): si tratta di dispositivi hardware o software, che filtrano tutti i pacchetti entranti ed uscenti, da e verso una rete o un computer, applicando regole che innalzano il livello di sicurezza della rete e permettendo sia agli utenti interni che a quelli esterni di operare nel massimo della sicurezza.

Con riferimento all'uso di pc, al lavoratore è vietato:

- modificare la struttura del disco fisso predisposta dal Servizio I.T.;
- manomettere la struttura logica (driver, schede di memoria ecc.) della macchina;
- far utilizzare i pc o darli in uso a terzi (o familiari) che non siano dipendenti della società o da questa specificatamente autorizzati;
- utilizzare software provenienti da fonti irregolari o non regolarmente acquistati;
- divulgare dati, schede o software della Società senza l'autorizzazione del proprio superiore gerarchico;
- collegarsi al sistema informatico celando la propria identità e utilizzando il nome e/o la password di un altro utente;
- installare nella rete aziendale un proprio software che non rientri nello scopo per cui il sistema informatico è stato assegnato all'utente, al fine di evitare il rallentamento o il blocco della rete informatica aziendale.

---

#### **4. Obblighi di comunicazione all'Organismo di Vigilanza**

Ciascun utente è tenuto a segnalare al Responsabile dei Sistemi Informativi ogni violazione, tentativo o sospetto di violazione, nonché qualsiasi malfunzionamento del sistema informatico.

Il Responsabile dei Sistemi Informativi effettua i controlli nelle aree a rischio individuate e segnala tempestivamente all'Odv qualsiasi anomalia dovesse riscontrare e ogni modifica apportata al regolamento aziendale sull'utilizzo dei sistemi informativi. La rete informatica aziendale è periodicamente sottoposta ad attività di controllo, amministrazione e back – up finalizzate alla rimozione di ogni file o applicazione ritenuti pericolosi per la sicurezza o non inerenti all'attività lavorativa sia sui pc dei lavoratori, sia sulle rete aziendale. Il Responsabile segnala altresì periodicamente la necessità di sottoporre l'intero sistema informatico aziendale a check-up da parte di società specializzate.

Sezione "G": Art. 25 decies del Decreto 231/01

**INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI  
ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA**

La presente Sezione è articolata come segue:

1. **Fattispecie criminose rilevanti**; contiene la descrizione delle fattispecie criminose rilevanti richiamate dall'art. 25 decies
2. **Attività a rischio di reato e protocollo generale adottato ex art. 6 comma 2 b del decreto**; identifica le possibili modalità di commissione dei reati e stabilisce i protocolli adottati ai fini della prevenzione degli stessi, ai sensi del decreto.

---

**1. Fattispecie criminose rilevanti**

Di seguito e per finalità cognitive ed esplicative si riporta una breve sintesi dell'articolo del codice penale richiamato dall'art. 25 decies del Decreto.

In via preliminare, si osserva che l'articolo 377 bis c.p. (**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**) è stato introdotto dall'art. 20 della Legge 1 marzo 2001, n. 63, sul giusto processo. Il testo del predetto articolo è il seguente: **"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni"**. Il bene giuridico tutelato dal predetto articolo è rappresentato dall'interesse alla **genuinità della prova**, così come dal corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia. Più in particolare, il legislatore ha voluto reprimere tutte quelle condotte in grado di creare influenze esterne per turbare la ricerca della verità nel processo.

L'elemento psicologico del reato viene rappresentato dal **dolo specifico**, inteso come la coscienza e la volontà del fatto tipico, con l'ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo. Si tratta di un reato comune, avente natura di pericolo e di mera condotta dove il tentativo è configurabile. Infatti, proprio su quest'ultimo punto la Suprema Corte ha, di recente, enucleato il seguente principio di diritto: **"La fattispecie penale di cui all'art. 377 bis codice penale, costituisce una figura di reato di evento/danno per il quale, a differenza della autonoma ipotesi di subornazione (rubrica ora sostituita con le parole di Intralcio alla giustizia), prevista dall'art. 377 codice penale, è configurabile il tentativo"** (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 2 ottobre 2006, n. 32633).

Più in dettaglio, la fattispecie penale incriminatrice di cui in oggetto ha anche una natura sussidiaria in quanto trova applicazione soltanto quando il fatto non è riconducibile ad un'altra figura criminosa.

Inoltre, l'elemento oggettivo del reato è rappresentato da una condotta che consiste nell'uso della violenza o minaccia oppure nella promessa del denaro od altra utilità al fine delineato e descritto dalla disposizione in oggetto.

L'induzione a non rendere dichiarazioni oppure a rendere dichiarazioni mendaci deve essere compiuta con:

- violenza (coazione fisica o morale);

- minaccia;
- offerta di denaro o di altra utilità;
- promessa di denaro o di altra utilità.

Si aggiunge che affinché l'ipotesi criminosa di cui all'art. 377 bis c.p. sia configurabile è necessario che le **dichiarazioni del testimone** vengano rese innanzi all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale.

In ultima analisi, l'art. 377 bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) intende garantire che tutti coloro i quali siano chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento non subiscano pressioni o coercizioni tali da spingerli a rendere dichiarazioni mendaci o a non rendere dichiarazioni.

---

## **2. Attività a rischio di reato e protocollo generale adottato ex. art. 6 comma 2 b**

L'ambito in cui può essere commesso il reato è circoscritto alle dichiarazioni rese da dipendenti, dirigenti e amministratori della Società alla autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale.

E' fatto divieto nei confronti di chiunque, usare violenza (coazione fisica o morale), minacciare, offrire e/o promettere denaro o altra utilità per raggiungere le finalità di far rendere dichiarazioni mendaci o non far rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria.

E' fatto obbligo altresì a chiunque sia fatto oggetto di tali azioni, riportare la circostanza alla Direzione competente che riporta in caso al Collegio sindacale.

In caso di deviazioni dal suddetto protocollo si adotteranno, con la gradualità definita in relazione alla gravità dell'azione, le misure previste nel sistema disciplinare del presente Modello.

## **Sezione “H”**

### **ALTRI REATI**

La presente sezione richiama tutti gli altri reati previsti nel Decreto 231/01 non considerati nel presente Modello in sezioni specifiche in quanto l'attività svolta da Valore Ambiente è del tutto avulsa dalla possibilità di una loro commissione.

A titolo informativo si elencano i suddetti reati:

1. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)
2. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis)
3. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 quater)
4. Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)
5. Reati di abuso di mercato (artt. 25 ter e sexies)
6. Reati transnazionali (art. 10 L. 16 marzo 2006 n. 146)
7. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies).

Qualsiasi notizia relativa a comportamenti o fatti tali da configurare le fattispecie previste deve essere tempestivamente comunicata ai superiori gerarchici e/o ai Referenti interni, i quali ultimi valuteranno l'opportunità di darne comunicazione al Collegio sindacale e all'OdV.